

**NOTIFICA EX ART 151 C.P.C E CONTESTUALE INDICAZIONE DEI CONTRO**

**INTERESSATI**

**TRIBUNALE CIVILE DI NOLA**

**SEZIONE LAVORO**

**R.G.N. 7349/2019 – GIUDICE DOTT. ssa Daniela Ammendola**

**Udienza del 14.04.2020 ore 9.30**

**OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA E USR CAMPANIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI, e URS Lombardia – USR LOMBARDIA e USP Brescia;**

**Premesso che**

la sig.ra **CRIMALDI FILOMENA**, nata il 15.06.1969 ad Acerra , ed ivi residente alla via Giuseppe di Vittorio, 12 , CF: CRMFMN69H55A024R, ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza ex art. 151 c.p.c., con gli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli, rispettivamente del foro di Benevento e di Napoli dinanzi al Tribunale Civile di Nola , sez. Lavoro, Giudice designato Dott.ssa Daniela Ammendola , Rg. n. 7349/2018, premesso che:

La ricorrente ha proposto ricorso al fine di : (inizio trascrizione ) “

(Con riferimento alla mobilità 2016/2017 ed al mancato riconoscimento del servizio pre ruolo paritario )

*1. previo accertamento e declaratoria di illegittimità e conseguente nullità/inefficacia dell' allegato D tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2016/2017 nonché della Tabella dei titoli per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo della mobilità nonché delle successive ordinanze di mobilità a.s. 2017/18 e 2018/2019 nella parte in cui non è permesso di poter valutare servizio pre-ruolo svolto in istituti paritari nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica, al relativo inserimento, nella citata graduatoria di mobilità, **con riferimento alla mobilità 2016-2017 di ulteriori punti 60, (o 120 con riferimento alle successive mobilità ) per un totale complessivo pari a 100 punti, (oltre a punti 6 per il comune ricongiungimento) per la mobilità 2016/2017 (previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni/tabelle allegate ai CCNI impugnati)***

*2) accertata e dichiarata, altresì l'illegittimità della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, -nonché l'errata compilazione delle graduatorie ed il diritto della ricorrente ad essere inserita con precedenza rispetto ai docenti che nell'elenco di*

assegnazioni avevano un punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) , o, ancora con precedenza con precedenza rispetto a docenti appartenenti alle graduatorie di cui al concorso, ex D.M. N. 82/2012, o, ancora assunti antecedentemente all'anno 2015, (fasi antecedenti la "C") ovvero a docenti appartenenti a fasi successive alla "C" o ancora l'Illegittimità dell'Aliquota del 25% di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale , e

3) previa sospensione dell'efficacia e/o disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, e del C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato il 08.04.2016, nonché del decreto/ bollettino/elenco delle assegnazioni della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 e di tutte le successive OM impugnate e dei relativi de allegati all'"elenco dei movimenti territoriali e professionali interprovinciali del personale docente della scuola primaria, aventi decorrenza dal 1° settembre 2016", (nonché delle successive mobilità 2017/2018 e 2018/2019 ) e, dei provvedimenti degli USB Campania - Ambiti Territoriali Provinciali della Campania che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase B, C e D della scuola primaria disposti dal MIUR e conseguentemente ,

4. **Condannare le convenute**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per quanto di ragione, l'immediata assegnazione della ricorrente presso l'Ambito Territoriale della provincia di Napoli o Caserta (scuola primaria ), indicati e prescelti nell'ordine indicato nelle rispettive domande di mobilità tenuto conto del punteggio effettivamente maturato ( ivi compreso , se del caso, il punteggio ottenuto presso le scuole paritarie non riconosciuto dal ministero convenuto) su posto comune o anche su posto in organico di potenziamento e/o in sovrannumero, primaria o infanzia e/o ancora scuola serale, su spezzoni-orario della medesima classe di concorso e/o su posti in organico di fatto e/o, ancora, su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale anche su cattedra orario esterna anche tra comuni limitrofi o ancora su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra 2016 non utilizzati, in via provvisoria , anche su progetti di arricchimento dell'offerta formativa, o istruzione età adulta in applicazione del criterio di prossimità in relazione all'effettivo punteggio tenuto;

**e, in ogni caso , (con riferimento alla violazione della legge n. 104/92 )**

5. previa disapplicazione, per quanto di ragione, dell'Ordinanza Ministeriale del 241 del 08.04.2016, nonché (anche perché rese sulla base di provvedimenti illegittimi) dell'O.M. n. 12/04/2017, n. 221 e dell'art. 13 CCNI per la mobilità 2017/2018, e, dell'Ordinanza Ministeriale del 9.03.2018 n. 207, e dell'art. 8 e 13, comma 4 e del CCNI mobilità a.s. 2017/2018, valevole anche per l'a.s. 2018/2019, (anche per la parte in cui riconosce illegittimamente una precedenza ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale o alla medesima fase o, ancora alle nuove immissioni in ruolo di

docenti senz'alcun diritto di precedenza o con diritto di precedenza "successivo a quello vantato dalla ricorrente" accertare e dichiarare il diritto della docente ad essere inserita con precedenza nella graduatoria anche rispetto ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale, perché in contrasto con la l. 104/92 stante i numerosi posti disponibili ,

6. accertare e dichiara l'illegittimità della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, o in subordine, 2017/2018 o, ancora più in subordine 2018/2019, nonché (per quanto di ragione) delle relative graduatorie allegate, e, accertata e dichiarata la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità del diniego alle mobilità/trasferimenti richiesti dalla ricorrente, ed il diritto a beneficiaria della precedenza di cui alla legge 104/92 ,

7. **condannare , in ogni caso , il Ministero convenuto ad assegnarla ricorrente, presso una delle sedi prescelte nella domanda di mobilità più vicina alla residenza del disabile ;**

8. o, ancora più in subordine disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradedotti ;

9. di conseguenza disporre e ordinare agli Uffici convenuti di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si provveda ad assegnare la ricorrente anche temporaneamente, (eventualmente ex art. 7 del CCNI 2016) e con riserva presso un ambito più prossimo alla residenza e comunque nel rispetto del criterio delle preferenze;

10. **Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento, per quanto di ragione, delle spese ed onorari di causa come per legge con distrazione in favore degli scriventi avvocati anticipatari.**

(fine trascrizione)

\* \* \* \* \*

Depositato nelle forme di rito il ricorso, il Giudice del Lavoro, fissava l'udienza per la data del 14.04.2020 ore 9.30, autorizzando la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai soli controinteressati :

A.S. 2016/2017:

1.

- **ambito 0014: Tesoro Carmela, punti 69, posto comune , Pascotto Laura, punti 52, posto comune , Romano Filomena, punti 65, De Rosa Maria Grazia , punti 62 , ( tutti su posto comune), o ancora**

Campania	Napoli	CATALANO	GERARDINA	14/02/19	BN	75
Campania	Napoli	D'ABBRONZO	NUNZIA	04/10/19	NA	82
Campania	Napoli	DE CICCO	BEATRICE	06/01/19	NA	69
Campania	Napoli	DE FALCO	MARIANGELICA	29/07/19	NA	78
Campania	Napoli	DE FRANCESCO	ASSUNTA	13/01/19	NA	82

\*\*\*\*\*

2. addirittura, in violazione delle precedenza prevista dall'O.M. 241/2017 la ricorrente si è vista scavalcata da docenti **appartenenti alla fase D:**

- **RUBINO CARMELA** - fase D- Ambito Campania 004, Provincia BN – punti 77;
- Per l'Ambito Lazio invece :

COGNOME	NOME	PUNTI	FASE	AMBITO
<u>Boccia</u>	<u>Katia</u>	<u>25</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Bifulco</u>	<u>Angelica</u>	<u>6</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Bosco</u>	<u>Clorinda</u>	<u>0</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Comella</u>	<u>Ornella</u>	<u>23</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000009</u>
<u>Camastro</u>	<u>Anna maria</u>	<u>39</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000010</u>
<u>Ciribè</u>	<u>Claudia</u>	<u>45</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Cardaropoli</u>	<u>Gaetana</u>	<u>39</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000005</u>
<u>Caramanno</u>	<u>Giusy</u>	<u>18</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>Costa</u>	<u>Laura</u>	<u>43</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000015</u>
<u>Iacovacci</u>	<u>Jessica</u>	<u>20</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000014</u>
<u>De bartolo</u>	<u>Valerio</u>	<u>16</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>Addonisio</u>	<u>Isabella</u>	<u>49</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000015</u>
<u>Adelfio</u>	<u>Rosalia</u>	<u>54</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000010</u>
<u>- Dongiacomo</u>	<u>Maria</u>			
	<u>domenica</u>	<u>15</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000011</u>
<u>Diana</u>	<u>Filomena</u>	<u>34</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>De sena</u>	<u>Caterina</u>	<u>41</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Di vaia</u>	<u>Miriam</u>	<u>24</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>Gadola</u>	<u>Rosanna</u>	<u>9</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000016</u>
<u>Minchillo</u>	<u>Leopolda</u>	<u>22</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Petrone</u>	<u>Esterina</u>	<u>24</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
	<u>Maria</u>			
<u>Margiotta</u>	<u>rosaria</u>	<u>36</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Martucci</u>	<u>Fiorina</u>	<u>32</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Matarrese</u>	<u>Patrizia</u>	<u>53</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000005</u>
<u>Oricchio</u>	<u>Valentina</u>	<u>4</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>Armenio</u>	<u>Immacolata</u>	<u>63</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000011</u>
<u>Sofia</u>	<u>Patrizia</u>	<u>20</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000010</u>
<u>Tedesco</u>	<u>Rosanna</u>	<u>20</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>Vuolo</u>	<u>Elena</u>	<u>11</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
				<u>LAZ0000004</u>
<u>Vitiello</u>	<u>Antonietta</u>	<u>0</u>	<u>D</u>	

- Per l'Ambito Lazio invece :

COGNOME	NOME	PUNTI	FASE	Ambito
<u>ME</u>	<u>Angelica</u>			
<u>Bifulco</u>	<u>a</u>	<u>6</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Bosco</u>	<u>Clorinda</u>	<u>0</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Caramanno</u>				
<u>no</u>	<u>Giusy</u>	<u>18</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>De</u>				
<u>bartolo</u>	<u>Valerio</u>	<u>16</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>De sena</u>	<u>Caterina</u>	<u>41</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Di vaia</u>	<u>Miriam</u>	<u>24</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>

<u>Gadola</u>	<u>Rosanna</u> <u>Leopold</u>	<u>9</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000016</u>
<u>Minchillo</u>	<u>a</u> <u>Maria</u>	<u>22</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Margiotta</u>	<u>rosaria</u>	<u>36</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Martucci</u>	<u>Fiorina</u>	<u>32</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Matarrese</u>	<u>Patrizia</u>	<u>53</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000005</u>
<u>Piccolo</u>	<u>Grazia</u>	<u>15</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000016</u>
<u>Petrone</u>	<u>Esterina</u> <u>Valentin</u>	<u>24</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>Oricchio</u>	<u>a</u>	<u>4</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>Tedesco</u>	<u>Rosanna</u>	<u>20</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>Vuolo</u>	<u>Elena</u>	<u>11</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>Vitiello</u>	<u>Antoniet</u> <u>ta</u>	<u>0</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>

Nonché

**-la sig.ra Moschettino Teresa, dalla Lombardia a Napoli, punti 21 - Ambito 22 ;**  
**-il sig. Calabrese Mario dalla Lombardia a Napoli, punti 21 – Ambito 22;**  
**-Aquilino Catia, Ambito 00017, Arabia Teresa, Ambito 00017 , Amoruso Olimpia,**  
**Campania Ambito 17; Balzani Anna Rita, Ambito 0020. (cfr doc all. )**

**50.** nonché per gli AA.SS. 217/2018 e 2018/2019 : **Ambito 0019** – Napolitano Filomena ,  
Vecchione Anna, DE CRESCENZO CARMELA,– DE PALMA PASQUALINA, ,  
ESPOSITO ANGELO, ESPOSITO TERESA, LOVERI MARIA VITTORIA o ancora:

PERRELLA	MARIAROSARIA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	66,00
PETRELLESE	AMALIA	CAM0000018 - CAMPANIA AMBITO 0018	103,00
PETRONIO	MARIANNA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	185,00
RUGGIERO	CONCETTA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	74,00
RUOTOLO	ANTONELLA	CAM0000020 - CAMPANIA AMBITO 0020	125,00
RUSSO	CARMELA	CAM0000020 - CAMPANIA AMBITO 0020	179,50
RUSSO	ELENA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	118,00
RUSSO	GRAZIA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	171,00
RUSSO	LUCIA	CAM0000013 - CAMPANIA AMBITO 0013	252,00
RUSSO	MARIA	CAM0000020 - CAMPANIA AMBITO 0020	97,00
RUSSO	RAFFAELA		97,00
RUSSO	VINCENZA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	236,00
RUTA	PATRIZIA	CAM0000016 - CAMPANIA AMBITO 0016	99,00
SACCONI	DELIA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	157,50
SAIONI	MARIA CRISTINA	CAM0000014 - CAMPANIA AMBITO 0014	86,00
SANTANIELLO	MARIA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	137,00
SANTARPIA	IMMA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	31,00
SASSO	DONATELLA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	94,00
SAVIANO	MARIA		144,00
SAVIOLO	ROBERTA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	108,00
SCALA	PIERINA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	212,00
SCALA	STEFANIA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	118,00
SCARANO	MARIA	CAM0000018 - CAMPANIA AMBITO 0018	110,00
SCARFATO	MARIA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	180,00
SCARPATI	CIRA	CAM0000020 - CAMPANIA AMBITO 0020	46,00
SCARPATI	LUIGIA	CAM0000018 - CAMPANIA AMBITO 0018	173,00
SCHIANO MORIELLO	CONCETTA	CAM0000016 - CAMPANIA AMBITO 0016	146,00
SCOGNAMIGLIO	ANTONELLA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	99,00
SCOTTO DI CARLO	FILOMENA MARIA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	130,00

SELLITTO	GIUSEPPINA	CAM0000018 - CAMPANIA AMBITO 0018	230,00
SETTINO	ELENA		32,00
SGAMMATO	TERESA		150,00
SORIA	ANNAMARIA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	138,00
SORRENTINO	ANNA RITA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	112,00
SORRENTINO	CAROLINA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	120,00
SORRENTINO	MARIA CAROLINA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	127,00
SPANO'	ANGELA	CAM0000018 - CAMPANIA AMBITO 0018	135,00
SPARAVIGNA	MARIA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	118,00
SPOSITO	ELENA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	195,00
STELLA	ANTONELLA		55,00
TAMBURRINO	MARIA ANTONIETTA		100,00
URRIANO	GABRIELLA	CAM0000020 - CAMPANIA AMBITO 0020	67,00

**O ANCORA,**

SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLA MOBILITÀ PRINCIPALE In ASSENZA DI  
 QUALSIVOGLIA DIRITTO DI PRECEDENZA , con riferimento all'Ambito 0017 , i  
 docenti :Botta Teresa, Capasso Giuseppina , Ciccarelli Teresa, De Fortis Nadi Assunta ,  
 Di Iorio Maria, Diana Antonietta, Turco Elisa;

In ottemperanza al provvedimento del Giudice del Lavoro pertanto i sottoscritti avvocati  
 Gianni Emilio Iacobelli ed Emilio Iacobelli ,

**CHIEDONO**

**LA PUBBLICAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR, UFFICIO  
 SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA E USR CAMPANIA – UFFICIO VI  
 – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI, e URS LOMBARDIA  
 e USP BRESCIA del ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Nola , numero di ruolo  
 meglio indicato in epigrafe dei suddetti atti, notificati contestualmente agli Uffici  
 convenuti domiciliati presso l'avvocatura dello Stato territorialmente competente:**

- a) Copia Ricorso integrale ex art. 414 c.p.c.;
- b) Procura alle liti;
- c) Copia verbale di udienza .;

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni, si prega di contattare l'Avv. Emilio Iacobelli ai  
 seguenti recapiti: Tel. 081/5992012 – 802424622 Pec  
[emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it) – email: [segreteria@studiolegaleiacobelli.it](mailto:segreteria@studiolegaleiacobelli.it).

Roma li 10.09.2019

Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio Iacobelli

Firmato digitalmente da

**GIANNI EMILIO  
 IACOBELLI**

CN = IACOBELLI  
 GIANNI EMILIO  
 O = non presente  
 C = IT

**STUDIO LEGALE IACOBELLI**  
ROMA - Via Panama, 74 - Tel. 06/8541439 - Fax 06/8552166  
MILANO - Via Sant' Andrea, 3 - Tel. 02/76005133 - Fax 02/76027478  
NAPOLI - Via Pietro Giannone, 30 - Tel. 081/5992012 - Fax 081/4629016  
BENEVENTO - Corso Garibaldi, 8 - Tel. 0824/24411-24622 - Fax 0824/21719  
Pec gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com

**Ecc.mo TRIBUNALE DI NOLA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei  
controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

**per**

la sig.ra **CRIMALDI FILOMENA**, nata il 15.06.1969 ad Acerra , ed ivi residente alla via Giuseppe di Vittorio, 12 , CF: CRMFMN69H55A024R, rappresentata e difesa, giusta a margine del presente atto cartaceo, dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli CF: CBLGNM63E17A783V ed Emilio Iacobelli CF: CBLML79E31A783W, con studio in Napoli alla via P. Giannone, n.30, che eleggono domicilio informatico **domicilio PEC**: gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com ed emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it giusta mandato a margine del presente ricorso

**RICORRENTE**

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro – tempore in carica, via Trastevere – Roma, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

**nonché**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA Lombardia**, Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia - Via S.Antonio, 14, in persona del dirigente pro – tempore in carica, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

**nonché**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA Lombardia** , in persona del dirigente p.t., c. f. 80099830152 – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

**nonché**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA Campania, ambito territoriale Napoli**, in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

Avv.ti Gianni Emilio Iacobelli  
CF: CBLGNM63E17A783V ed Emilio Iacobelli CF: CBLML79E31A783W  
con il presente mandato Vi nomino e costituisco miei rappresentanti difensori nel giudizio cui alla controversia di presente atto conferendoVi all'uoip ogni facoltà dalla legge prevista, nessuna esclusa, ivi compresa quella di transigere e di conciliare di proporre domand riconvenzionali chiamare in causa terzi di nominare altri procuratori, anche domiciliatari, confermando sin d'ora ad ogni effetto di legge per rato ogni Vi operato.  
Il presente mandato è anche per ogni grado di fase successiva conseguente, ad esecutiva, senza che nulla Vi possa essere eccepito.  
Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei personali interessi sensibili e giudiziari ai sensi del DLgs. n. 196/1997. Eleggo domicilio presso di Voi.

Firmato digitalmente da

**GIANNI EMILIO IACOBELLI**

CN = IACOBELLI  
GIANNI EMILIO  
O = non presente  
C = IT

**Ecc.mo TRIBUNALE DI NOLA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

**con contestuale istanza di autorizzazione alla notifica nei confronti dei  
controinteressati, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

**per**

la sig.ra **CRIMALDI FILOMENA**, nata il 15.06.1969 ad Acerra , ed ivi residente alla via Giuseppe di Vittorio, 12 , CF: CRMFMN69H55A024R, rappresentata e difesa, giusta a margine del presente atto cartaceo, dagli avv.ti Gianni Emilio Iacobelli CF: CBLGNM63E17A783V ed Emilio Iacobelli CF: CBLML79E31A783W, con studio in Napoli alla via P. Giannone, n.30, che eleggono domicilio informatico **domicilio PEC**: gianniemilioiacobelli@studiolegaleiacobelli.com ed emilioiacobelli@avvocatinapoli.legalmail.it giusta mandato a margine del presente ricorso

**RICORRENTE**

**CONTRO**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro – tempore in carica, via Trastevere – Roma, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

**nonché**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA Lombardia**, Ufficio IV Ambito territoriale di Brescia - Via S.Antonio, 14, in persona del dirigente pro – tempore in carica, c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

**nonché**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA Lombardia** , in persona del dirigente p.t., c. f. 80099830152 – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,

**nonché**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA Campania, ambito territoriale Napoli**, in persona del dirigente pro – tempore in carica, tutti *ope legis* domiciliati c/o Avvocatura Distrettuale dello Stato, Via Armando Diaz, 11- Napoli - C.A.P. 80134, CF 80030620639, PEC: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,



## nonché

nei confronti e di tutti i (potenzialmente) contro interessati, assunti per l'anno scolastico 2015/2016 nella fase B e C e D del piano straordinario di assunzione, coinvolti nel piano di mobilità straordinaria per l'anno scolastico 2016/2017 (c.d. buona scuola ) **nonché** tutti i docenti coinvolti nel successivo piano di mobilità straordinaria per l'anno 2017-2018 e 2018/2019 a rischio di pregiudizio a seguito dell'eventuale accoglimento del presente ricorso;

### Premessa

- 1. la docente è stata assegnata , in via provvisoria per l'A.S. 2018/2019 ad Afragola , ed in particolare presso I.C."Aldo Moro " ; (cfr doc all. all.1)**
2. la docente , è figlia della Sig.ra Puopolo Luigia, disabile in situazione di gravità ex l. 104/1992 art. 3 comma 3, **con lei convivente** , che assiste, già dall'anno 2016 in via esclusiva, quale referente unico avendo la madre ed i fratelli impossibilitati a poter assistere il disabile ; (cfr decreto invalidità e dichiarazioni fratelli e sorelle anni 2016 – 2017 e 2018 L. 104/92 depositate per il tramite di Istanze on line e certificato di residenza all. n. 2)

\* \* \* \*

**SULLA MOBILITA' di cui al CCNI dell'08/04/2016 – CCNI Docenti Mobilità;**

### Cronistoria lavorativa – MOBILITÀ 2016-2017 :

3. la ricorrente, in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento, presentava, nei termini di legge, domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, co. 98, lett. c), l. n. 107/15;<sup>1</sup>
4. in particolare la ricorrente veniva assunta il 01/09/2015 (decorrenza economica e giuridica) da fase C, in provincia di Scisciano, veniva assegnata presso l'istituto comprensivo IST. ISTITUTO Omodeo Beethoven ; (cfr contratto all. n. 4 )
5. con la sottoscrizione , in data 8 Aprile 2016, del CCNI mobilità veniva poi previsto all'art. 2 comma 3 un piano di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 così articolato : *“i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano*

---

<sup>1</sup> La legge n. 107/2015 del 13.07.2015 ha previsto un piano straordinario di assunzioni per l'anno 2015/2016 al fine di procedere con le assunzioni a tempo interminato dei docenti precari. In particolare il piano di assunzioni ha previsto 4 diverse fasi di assunzione:

1. FASE ZERO - riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle (GAE) – ovvero graduatorie ad esaurimento - della propria provincia e nelle graduatorie dei concorsi antecedenti a quello del 2012 ( per le quali veniva disposta la soppressione al termine della c.d. fase zero) ;
2. FASE A – riservata in buona sostanza ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE provinciali nonché ai docenti iscritti nelle graduatorie di concorso relative all'anno 2012,
3. FASE B – fase nazionale (a differenza della precedente fase che era provinciale) , riservata a tutti i docenti che non rientravano nelle due precedenti fasi provinciali in mancanza di disponibilità di posizioni rispetto alla propria posizione nella GAE provinciale o nella graduatoria del concorso;
4. FASE C – tale ultima fase veniva riservata ai docenti inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non hanno ricevuto alcuna proposta di assunzione nel corso delle precedenti fasi .



*straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale". A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando per gli assunti da graduatoria di merito tutti gli ambiti territoriali della provincia e per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM.";* (CCNI integrativo concernente mobilità del personale 08/04/2016, art. 2 – cfr all. n. 3) <sup>2</sup>

6. con Ordinanza Ministeriale, Prot. N. 0000241 del 08.04.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, ( in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.04.2006 ), venivano, poi , di fatto ulteriormente differenziate le posizioni/diritti dei docenti interessati <sup>3</sup> ; (Cfr ordinanza prot. N. 241 del 08.04.2016 e nota ministeriale 20453/2016 all. n. 4 e 5 )

2

In particolare la procedura di mobilità dei docenti veniva così disciplinata:"

**49)la Fase A (riservata a domanda) ha previsto per** gli assunti entro il 2014/15 la possibilità di fare **domanda** di mobilità territoriale su scuola DELLA PROVINCIA ASSEGNATA su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 2015/16 provenienti da GAE mentre, per gli assunti nell'a.s., 2015/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 2015/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria."

**50)Fase B della mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata:**

"Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. ...Gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

- **FASE C della mobilità su ambito nazionale:**

"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"

- **FASE D della mobilità, riservata a domanda per i quali veniva previsto che** gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi Zero <sup>2</sup> ed A del piano assunzionale 15/16 <sup>2</sup> nonché, SEMPRE A DOMANDA, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/16 da fasi B e C dell'organico dell'autonomia, provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012 potranno, in deroga al vincolo triennale, "proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza".

<sup>3</sup> la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, e con riferimento alla fase B introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, ha pregiudicato i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016.



7. la ricorrente, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto dalla l. n. 107/15, dal CCNI del 08.04.2016 nonché dalla successiva Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016, sopra indicate inoltrava diligentemente, nei modi e nelle forme di legge, la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito territoriale a livello nazionale per l'anno scolastico 2016/17; (domanda di mobilità e tabelle prossimità cfr doc all. n. 6 )<sup>4</sup>
8. in particolare la ricorrente indicava nella suddetta istanza gli ambiti territoriali di preferenza, Posto Comune, indicando le proprie preferenze territoriali e provinciali secondo il proprio ordine di gradimento su posto comune, nonché in via sempre più residuale quelli più prossimi alla provincia di residenza e successivamente quelli più prossimi alla regione di residenza ed in particolare ( ed in ordine di preferenza territoriale ) i seguenti : 1 CAMPANIA AMBITO 0019, 2 CAMPANIA AMBITO 0018, 3 CAMPANIA AMBITO 0017, 4 CAMPANIA AMBITO 0020, 5 CAMPANIA AMBITO 0014, 6 CAMPANIA AMBITO 0013, 7 CAMPANIA AMBITO 0012, 8 CAMPANIA AMBITO 0021, 9 CAMPANIA AMBITO 0008, 10 CAMPANIA AMBITO 0007, 11 CAMPANIA AMBITO 0010, 12 CAMPANIA AMBITO 0009, 13 CAMPANIA AMBITO 0011, 14 CAMPANIA AMBITO 0005, 15 CAMPANIA AMBITO 0004, 16 CAMPANIA AMBITO 0023, 17 CAMPANIA AMBITO 0025, 18 CAMPANIA AMBITO 0024, 19 CAMPANIA AMBITO 0001, 20 LAZIO AMBITO 0020, 21 LAZIO AMBITO 0018, 22 LAZIO AMBITO 0017, 23 LAZIO AMBITO 0021, 24 LAZIO AMBITO 0022, 25 LAZIO AMBITO 0023, 26 LAZIO AMBITO 0024, 27 LAZIO AMBITO 0001, 28 LAZIO AMBITO 0002, 29 LAZIO AMBITO 0003, 30 LAZIO AMBITO 0004ecc. (cfr domanda di mobilità e tabella mobilità all. n. 6 e 6a.);
9. Ricevuta la domanda, l'Ufficio Scolastico competente trasmetteva alla ricorrente le relative notifiche di valutazione, comunicando i dati che sarebbero stati presi in considerazione nella procedura di mobilità ed assegnando il relativo punteggio ( cfr lettera notificazione notif. Trasf. Interprov. all. n.7 );
10. Esprimeva la preferenza su posto comune , scuola primaria;
11. **il punteggio riconosciuto ed attribuito alla ricorrente dal Miur veniva determinato in 34 punti su posto comune, oltre a n. 6 punti per il Comune di ricongiungimento (presso l'ambito del Comune di Acerra ambito 0019 per un totale pari a 40 punti ); (cfr doc all. 7) ;**

\*\*\*\*\*

---

<sup>4</sup> procedura di mobilità, in buona sostanza , articolata (inizialmente) in due fasi - la prima , a domanda , per i docenti neo assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 ed in particolare riferita a coloro che hanno potuto concorrere sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno 2015/2016 (ex art. 1 comma 95 L. 107/2015), con precedenza rispetto a questi ultimi ;

- la seconda fase invece, riservata ai docenti assunti nel successivo anno scolastico (2015/2016), per i quali è stata prevista una mobilità obbligatoria ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su ambito territoriale A LIVELLO NAZIONALE;



**- sul MANCATO RICONOSCIMENTO SERVIZIO PARITARIO – MOBILITÀ 2016-2017 e 2017/2018 2018/2019;**

12. sempre all'atto della presentazione della domanda di Mobilità la ricorrente, ai fini del riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria, non le veniva consentito dall'OM di indicare gli anni di servizio pre-ruolo svolti presso istituti paritari/parificati, fino all'anno 2007/2008, ex art. 485 del Decreto Legislativo n. 297 del 16/4/1994 tranne che per il periodo 2001/2008 presso la Scuola Primaria "Palladino" Acerra, scuola primaria autorizzata fino al 2001 e dichiarata successivamente paritaria ; (cfr dichiarazione paritaria e cert. Di servizio all. n. 9 e 9a)
13. nonostante ciò il MIIU , in virtù di un'ordinanza del tutto illegittima, non ha riconosciuto il servizio pre ruolo svolto dalla ricorrente, sempre presso il medesimo **"Istituto Palladino di Acerra"** a decorrere dal :
- 1989 al 2000 (11 anni) e dal 2009 al 2015 (sette anni)
- riconoscendo invece solo il periodo dall' 01/09/2001 al 30.06.2008** (cfr allegato anni servizio paritario e decreto di ricostruzione doc. all. n. 9 e 10) ;
14. Ed infatti, valutate le singole domande, l'Ufficio Scolastico competente trasmetteva alla ricorrente le relative notifiche di valutazione, comunicando i dati che sarebbero stati presi in considerazione nella procedura di mobilità ed assegnando il relativo punteggio riconoscendone solo 7 anni (oltre all'anno di servizio presso strutture pubbliche) e non 27;
15. il MIUR<sup>5</sup> pertanto riconosceva solo il servizio prestato dal 2001 fino all'anno 2008 e la ricorrente si è vista penalizzata rispetto nel non aver potuto inserire gli anni di servizio svolti successivamente all'anno 2008 , **per un TOTALE DI BEN 20 ANNI non indicati** sull'errato presupposto, (come indicato dall'OM impugnata) che gli stessi non potevano essere conteggiati ai fini della mobilità benché detti servizi d'insegnamento abbiano per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche di quelle riconosciute dal MIUR (cfr doc all.):
16. il mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo ha penalizzato la ricorrente nella graduatoria per la **mobilità (2016-2017) di ULTERIORI** 60 punti o, con riferimento al periodo successivo al 2008 , di ben 24 punti (3x8 anni) con grave depauperamento delle relative *chances* di trasferimento , in primis, per la provincia di Napoli ;
17. ciò in quanto la previsione contenuta nelle "NOTE COMUNI" riportate in calce alla suddetta tabella di CCNI ha illegittimamente previsto che: *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*; (cfr doc all. note comuni pag. 71 all. n. 2) ;

<sup>5</sup> in violazione anche a quanto disposto nel CCNI applicabile ai docenti per i quali che ai fini del punteggio utile in sede di mobilità verranno valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione della carriera ai sensi del Dlgs. N. 370 del 19 Giugno 1970 (così come convertito nella Legge n. 576 del 26 Luglio 1970 nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 4910 del D.Lgs 297/94;



18. la ricorrente ha svolto tale insegnamento con pari dignità professionale dei colleghi che hanno prestato medesimo servizio nel ruolo statale e , nel panorama normativo italiano non esistono “ragioni oggettive” che limitano il diritto dei lavoratori che hanno prestato servizio pre ruolo negli istituti paritari e/o autorizzati (ante 2001) a godere degli stessi vantaggi che lo stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato (che hanno prestato un servizio pre ruolo nelle scuole statali);
19. la ricorrente, con riferimento alla mobilità 2016-2017 avrebbe avuto diritto al riconoscimento di un maggior punteggio in virtù **servizio paritario svolto quantizzato in ulteriori 60 punti , pertanto per un totale di punti 100 ( 60 + 34 ), compresi i 6 punti per il comune ricongiungimento presso l’Ambito del comune di Acerra 0019 o, in subordine , qualora ritenuti valutabili solo gli anni successivi al 2008 di ulteriori 24 punti per un totale pari a 64 (34 + 24) oltre i sei per il comune ricongiungimento ;**  
\*\*\*\*
20. nonostante ciò , dopo una prima Assegnazione in Veneto,<sup>6</sup> la stessa veniva assegnata, nonostante il suo punteggio, a Brescia presso l'istituto: BSMM20700V - CPIA 1 BRESCIA (AMBITO LOM0000006)); (email assegnazione all.n. 8)
21. dagli elenchi delle assegnazioni resi pubblici sui siti istituzionali, la ricorrente, constatava che numerosi docenti partecipanti (e non) alla medesima fase della procedura di mobilità con un punteggio inferiore,<sup>2</sup> e senza diritto alcuno di precedenza, (addirittura appartenenti alla fase della conciliazione) erano stati assegnati negli Ambiti Territoriali della Campania (Napoli in primis), indicati e non assegnati alla docente stante l’illegittimo scorrimento in graduatoria causato da anomalie del c.d. Algoritmo così come confermate dal Tribunale amministrativo ;
22. ed infatti, a seguito di pubblicazione degli elenchi ufficiali delle assegnazioni, la ricorrente ha potuto constatare che numerosi sono i ricorrenti assegnati presso gli ambiti dalla stessa prescelti in via preferenziale, anche con punteggio inferiore o pari a 100, o, in subordine a 64 punti (comprensivi dei 6 punti per comune ricongiungimento) (non volendo considerare gli ulteriori anni di servizio paritario svolto ), anche in virtù dell’illegittima precedenza assegnata a docenti appartenenti alla fase B, come innanzi meglio specificato- (BENCHÈ L’ORDINE DI PREFERENZA

---

<sup>6</sup> a seguito di conciliazione, che impugnata ;



FOSSE LO STESSO O ADDIRITTURA INDICATO IN POSIZIONE SUCCESSIVA RISPETTO A QUELLO INDICATO DALLA RICORRENTE), ed in particolare, tutti senza precedenza alcuna (ivi compresa la precedenza ex lege 104/92 ): (cfr doc graduatoria all. n. 11)

23. per la medesima fase, anche posto comune :

- **ambito 0014: Tesoro Carmela, punti 69, posto comune , Pascotto Laura, punti 52, posto comune , Romano Filomena, punti 65, De Rosa Maria Grazia , punti 62 , ( tutti su posto comune), o ancora**

Campania	Napoli	CATALANO O	GERARDINA TTA	14/02/19	BN	75
Campania	Napoli	D'ABBRONZO	NUNZIA	04/10/19	NA	82
Campania	Napoli	DE CICCIO	BEATRICE	06/01/19	NA	69
Campania	Napoli	DE FALCO	MARIANGELICA	29/07/19	NA	78
Campania	Napoli	DE FRANCESCO	ASSUNTA	13/01/19	NA	82

\*\*\*\*\*

24. addirittura, in violazione delle precedenza prevista dall'O.M. 241/2017 la ricorrente si è vista scavalcata da docenti **appartenenti alla fase D:**

- **RUBINO CARMELA** - fase D- Ambito Campania 004, Provincia BN – punti 77;
- Per l'Ambito Lazio invece :

COGNOME	NOME	PUNTI	FASE	AMBITO
<u>Boccia</u>	<u>Katia</u>	<u>25</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Bifulco</u>	<u>Angelica</u>	<u>6</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Bosco</u>	<u>Clorinda</u>	<u>0</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Comella</u>	<u>Ornella</u>	<u>23</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000009</u>
<u>Camastro</u>	<u>Anna maria</u>	<u>39</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000010</u>
<u>Ciribè</u>	<u>Claudia</u>	<u>45</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Cardaropoli</u>	<u>Gaetana</u>	<u>39</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000005</u>
<u>Caramanno</u>	<u>Giusy</u>	<u>18</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>Costa</u>	<u>Laura</u>	<u>43</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000015</u>
<u>Iacovacci</u>	<u>Jessica</u>	<u>20</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000014</u>
<u>De bartolo</u>	<u>Valerio</u>	<u>16</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>Addoniso</u>	<u>Isabella</u>	<u>49</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000015</u>
<u>Adelfio</u>	<u>Rosalia</u>	<u>54</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000010</u>
-	<u>Maria</u>			
<u>Dongiacomo</u>	<u>domenica</u>	<u>15</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000011</u>
<u>Diana</u>	<u>Filomena</u>	<u>34</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>De sena</u>	<u>Caterina</u>	<u>41</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Di vaia</u>	<u>Miriam</u>	<u>24</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>Gadola</u>	<u>Rosanna</u>	<u>9</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000016</u>
<u>Minchillo</u>	<u>Leopolda</u>	<u>22</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000006</u>
<u>Petrone</u>	<u>Esterina</u>	<u>24</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
	<u>Maria</u>			
<u>Margiotta</u>	<u>rosaria</u>	<u>36</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>
<u>Martucci</u>	<u>Fiorina</u>	<u>32</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000002</u>



<u>Matarrese</u>	<u>Patrizia</u>	<u>53</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000005</u>
<u>Oricchio</u>	<u>Valentina</u>	<u>4</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>Armenio</u>	<u>Immacolata</u>	<u>63</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000011</u>
<u>Sofia</u>	<u>Patrizia</u>	<u>20</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000010</u>
<u>Tedesco</u>	<u>Rosanna</u>	<u>20</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000008</u>
<u>Vuolo</u>	<u>Elena</u>	<u>11</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>
<u>Vitiello</u>	<u>Antonietta</u>	<u>0</u>	<u>D</u>	<u>LAZ0000004</u>

**- ULTERIORI MOTIVI di ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI  
IMPUGNATO con riferimento alla mobilità 2016/2017**

25. i provvedimenti di assegnazione sono illegittimi anche per contrasto con il dettato dell'art. 6, comma 2 della medesima ordinanza 241 del 2016 che disciplina le movimentazioni del personale docente D. Lgs n. 82/2015 (Codice dell'Amministrazione digitale), in quanto il MIUR non ha provveduto a comunicare gli ambiti di assegnazione nei modi e nelle forme di legge previste; (OM 241/2016) <sup>7</sup>
26. peraltro, è costituzionalmente illegittimo e sicuramente violativo di norme imperative avere effettuato le operazioni di mobilità distinguendo i docenti secondo fasi (da 0 a d) sulla base di parametri discriminatori ed ingiustificati anche con riferimento alla quota del 25 % di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale nonché per la parte in cui il MIUR non è stato espressamente subordinata la possibilità di disporre nuove assunzioni solo a seguito dell'attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria;
27. in ogni caso, il diritto della ricorrente ancora oggi subisce pregiudizio in quanto, anche a voler considerare future mobilità, il numero di docenti "potenziali contro interessati", vantanti un punteggio minore o uguale a quello dell'istante, è destinato ad aumentare in considerazione di tutti gli ambiti territoriali che, sebbene non espressi nella domanda di mobilità, spetterebbero alla docente in base alle Tabelle di vicinanza di cui alla Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, le quali stabiliscono delle catene di prossimità tra gli ambiti territoriali;
28. ad ogni buon conto l'ordinanza Ministeriale va disapplicata per la parte in cui , con riferimento alla mobilità 2016/2017 (art. 8 e 2 ), ha pregiudicato la ricorrente in quanto , la stessa, pur non potendo partecipare all'attuazione del piano straordinario di assunzioni e pur precedendo nelle graduatorie i destinatari di tale piano , è stata posposta ai docenti provenienti da GAE , mentre avrebbero dovuto ricevere lo stesso

<sup>7</sup> Dispone l'art. comma 2 del "Al personale che ha ottenuto il assegnazioni o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale Istanze ON LINE", il M.I.U.R. si vincolava a trasmettere ai docenti gli ambiti di assegnazione per posta elettronica all'indirizzo del portale Istanze On line.



trattamento , con le relative priorità, spettante ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, trattandosi di soggetto, al pari di questi ultimi , assunti sull'organico di diritto con le ordinarie procedure di cui all'art. 399 del D.Lgs n. 297/99;

29. al riguardo, ed ad ulteriore conferma della violazione dei principi di trasparenza e della P.A., il Ministero convenuto, non ha mai offerto alcuna spiegazione sulle motivazioni a sostegno del proprio comportamento, né ha indicato alcun riferimento normativo o di contratto in base al quale valutare la precedenza dei docenti che hanno accettato la conciliazione sui docenti cui l'ambito indicato come preferito è stato assegnato all'esito delle procedure di mobilità; (l'ordinanza del 7 dicembre 2016 del Giudice del Lavoro di Roma Dott.ssa Maria Teresa Consiglio)
30. risultavano tuttora posti disponibili presso le province della Campania; (cfr doc all. elaborazione-flc-cgil-riepilogo-situazione-organico-scuola-primaria-2017-2018-dopo-trasferimenti-giugno-2017-1 all. 12);
31. tra l'altro , a riprova della disponibilità di posti vacanti, i seguenti docenti sono stati assegnati a seguito di procedura di conciliazione , benché con un punteggio differente : (cfr doc all. n. 13 anni 2016 e 2017 all n. 13A)
- **la sig.ra Avallone Antonietta è stata trasferita dal Lazio alla Campania, punti 24-ambito 14**
  - **la sig.ra Maisto Teresa è stata trasferita da Mantova in Campania, punti 26-ambito 14;**
  - **la sig.ra Montella Antonella è stata trasferita da Lodi in Campania, punti 28-ambito 18;**
  - **la sig.ra Moschettino Teresa, dalla Lombardia a Napoli, punti 21 - Ambito 22 ;**
  - **il sig. Calabrese Mario dalla Lombardia a Napoli, punti 21 – Ambito 22;**
  - **la sig.ra Allocca Rosaria dall'Emilia Romagna a Napoli, punti 29 - Ambito 20.**

\*\*\*\*\*

**32. tale illegittima procedura ha sottratto ingiustamente posti alla ricorrente nonostante quest'ultima avesse maggior punteggio e diritto di precedenza ex lege 104/92;**

\*\*\*\*\*

**B) IN OGNI CASO - SULLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 104/92 , illegittimità dell' ART. 13, n. 5 del CCNI Mobilità 2016 - per la parte in cui non è prevista alcuna precedenza per i docenti che hanno fatto richiesta di mobilità interprovinciale;**

33. La ricorrente ha partecipato alla mobilità docenti 2017/2018 in fase interprovinciale e, pur assistendo in modo esclusivo la madre disabile) all'atto della compilazione della domanda di mobilità 2016/2017 , non le è stato concesso di usufruire dei benefici di cui all'art.13 del C.C.N.I. in quanto gli stessi sono stati previsti illegittimamente solo per i docenti che avevano richiesto la mobilità provinciale , in particolare della fase A della



mobilità; (id est la madre in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della legge n. 104/92 come da atti all. n. 2)

34. ed infatti, il sistema (c.d. IOL), in assoluto spregio dell'art. 33 della L. 104/1992, non ha consentito ai docenti di inserire la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla l. 104/92;

35. del tutto discriminatoria e comunque illegittima è la previsione contenuta nell'art. 13 del suddetto CCNI, per la parte in cui viene escluso il beneficio del diritto di precedenza nei trasferimenti extraprovinciali, riconoscendo, detto beneficio solo con riferimento alle mobilità provinciali;

36. pertanto , avendo la madre disabile in condizioni di gravità, EX ART. 33 COMMA 3 LEGGE N. 104/92, la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere assegnata, in virtù della precedenza prevista dalla legge 104/92 già a decorrere dal 2016 presso una sede più prossima alla residenza della madre , ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA MOBILITÀ 2016/2017;

\*\*\*\*\*

**- CON RIFERIMENTO ALLA IMPUGNATA MOBILITA' 2017-2018; SULLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 104/92 , illegittimità dell' ART. 13, n. 4 del CCNI Mobilità 2017, per la parte in cui non è prevista alcuna precedenza per i docenti che hanno fatto richiesta di mobilità interprovinciale;**

45) a riprova della disponibilità di posti come ampiamente sopra dedotto (e provato proprio a mezzo di documentazione dello stesso MIUR) basti pensare che è stata prevista una nuova mobilità a domanda per l'anno 2017-2018;

46) ed infatti von la sottoscrizione dell'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221, il MIUR ha dato ufficialmente avvio alla mobilità 2017/2018 , prevedendo un ulteriore piano di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018; (OM mobilità 2017 e CCNI doc all. n. 14)

47) in virtù della nuova procedura di mobilità, ed in virtù del nuovo punteggio conseguito la ricorrente, sulla base di un provvedimento (nullo) viziato **a monte** ( assegnazione a Padova, di cui alla precedente mobilità ) la ricorrente presentava , nuovamente, ma invano , domanda di trasferimento;

48)per tale motivo, la ricorrente, indicava , **purtroppo invano** , nella suddetta istanza gli ambiti territoriali di preferenza , elencando le proprie preferenze territoriali secondo il proprio ordine di gradimento su posto comune , nonché , in via sempre più residuale quelli più prossimi alla provincia di residenza e , successivamente quelli più prossimi alla regione di residenza (ed in ordine di preferenza territoriale ) i medesimi ambiti di cui alla precedente domanda del 2016 ovvero Campania Ambito 0019, Campania Ambito 0018, Campania Ambito 0013, Campania Ambito 0014, Campania Ambito 0020 più prossimi alla provincia



di residenza ovvero gli ambiti più prossimi alla residenza del disabile; ( cfr doc all. n. 15 e 15a )

**49)** la ricorrente ha partecipato alla mobilità docenti 2017/2018 in fase interprovinciale e, pur assistendo in modo esclusivo il parente disabile, all'atto della compilazione della domanda di mobilità, non le è stato concesso di usufruire dei benefici di cui all'art.13 del C.C.N.I., in quanto gli stessi sono stati previsti illegittimamente solo per i docenti che avevano richiesto la mobilità provinciale (id est: la madre in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 della L. 104/1992 come da atti allegati );

**50.** ed infatti, il sistema (c.d. IOL), in assoluto spregio dell'art. 33 della L. 104/1992, non ha consentito ai docenti di inserire la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla l. 104/92;

**51. del tutto discriminatoria e comunque illegittima , ANCHE COIN RIFERIMENTO ALLA MOBILITÀ 2017/2018 è la previsione contenuta nell'art. 13 del suddetto CCNI, per la parte in cui viene escluso il beneficio del diritto di precedenza , ai docenti figli di genitori disabili , nei trasferimenti extraprovinciali, riconoscendo, detto beneficio solo con riferimento alle mobilità provinciali;**

**52.** la ricorrente, pertanto, anche in conseguenza della mancata possibilità di far valere il suo diritto di precedenza ex lege 104/92, è stata illegittimamente scavalcata, a parità di scelta, da docenti appartenenti alla mobilità provinciale senza alcun diritto di precedenza e/o in posizione inferiore (cfr doc all. bollettini 2017-2018 (cfr bollettini mobilità per estratto cfr doc 2017 16A e 16B);

**53.** va precisato che la docente doveva essere assegnata in uno degli ambiti richiesti con precedenza non solo rispetto ai trasferimenti interprovinciali, ma anche rispetto a quelli provinciali, senza che possa in alcun modo rilevare la fase del trasferimento, né il punteggio posseduto;

**54.** in particolare, la docente è stata illegittimamente scavalcata dalle seguenti colleghe prive di alcuna precedenza: **Amoruso Olimpia, Campania Ambito 17; Balzani Anna Rita, Ambito 0020.**

\*\*\*\*\*

**- SULLA MOBILITÀ 2018-2019 – VIOLAZIONE LEGGE 104/92;**

**55.** con la sottoscrizione dell' Ordinanza Ministeriale del 9.03.2018, n. 207, il MIUR ha dato avvio alla mobilità 2018/2019, prevedendo un ulteriore piano di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2018/2019; (cfr Ordinanza Ministeriale del 9.03.2018 n. 207, e dell'art. 13, comma 4 e del CCNI mobilità a.s. 2017/2018, valevole anche per l'a.s. 2018/2019 all. n. 17)

**56.** per tale motivo, la ricorrente (benché conscia dell'illegittimità delle precedenti mobilità) presentava domanda di trasferimento allegando, solo con la successiva



domanda di assegnazione provvisoria , la documentazione del genitore invalido ex lege 104/92 art. 3 comma 3 in quanto non le era consentito inserire la precedenza nella fase della mobilità ;

**57. la docente indicava gli ambiti territoriali** secondo il proprio ordine di gradimento. In particolare nella domanda di trasferimento per la scuola dell'infanzia: 1 Ambito CAM0000019 CAMPANIA AMBITO 0019 (Provincia NA) 2 Ambito CAM0000018 CAMPANIA AMBITO 0018 (Provincia NA) 3 Ambito CAM0000020 CAMPANIA AMBITO 0020 (Provincia NA) 4 Ambito CAM0000021 CAMPANIA AMBITO 0021 (Provincia NA) 5 Ambito CAM0000016 CAMPANIA AMBITO 0016 (Provincia NA) 6 Provincia NA NAPOLI 7 Ambito LAZ0000001 LAZIO AMBITO 0001 (Provincia RM) (Doc. N. 18 );

**58. il MIUR , dopo aver verificato i presupposti ed il punteggio, rigettava la domanda e non riconosceva il diritto di precedenza ; (cfr doc. all. n. 19)**

**59.** pertanto anche con riferimento alla suddetta mobilità la docente non si è vista riconoscere detta precedenza nonostante avesse allegato e contestato con successiva missiva, depositata anche sul sito personale di istanze online, non potendo far valere, la documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla l. 104/92 allegata alla domanda ; (cfr doc all. 2B )

**60.** TALE ORDINANZA, da ultimo , (come accaduto per la precedente e simile OM 2017) è STATA SOSPESA IN VIA CAUTELARE ANCHE DAL TAR nella parte in cui esclude dal diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale il discendente di soggetto versante in handicap di particolare gravità, come già sancito dal giudice ordinario (cfr doc all. n. 20 )

**61.** anche per tale ragione la docente veniva scavalcata da docenti senza precedenza e con minor punteggio (doc. n. 21) ;

**62.** in particolare per la scuola primaria :

**63. Ambito 0019** – Napolitano Filomena , Vecchione Anna, DE CRESCENZO CARMELA,- DE PALMA PASQUALINA, , ESPOSITO ANGELO, ESPOSITO TERESA, LOVERI MARIA VITTORIA o ancora:

PERRELLA	MARIAROSARIA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	66,00
PETRELLESE	AMALIA	CAM0000018 - CAMPANIA AMBITO 0018	103,00
PETRONIO	MARIANNA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	185,00
RUGGIERO	CONCETTA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	74,00
RUOTOLO	ANTONELLA	CAM0000020 - CAMPANIA AMBITO 0020	125,00
RUSSO	CARMELA	CAM0000020 - CAMPANIA AMBITO 0020	179,50
RUSSO	ELENA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	118,00
RUSSO	GRAZIA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	171,00
RUSSO	LUCIA	CAM0000013 - CAMPANIA AMBITO 0013	252,00
RUSSO	MARIA	CAM0000020 - CAMPANIA AMBITO 0020	97,00
RUSSO	RAFFAELA		97,00
RUSSO	VINCENZA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	236,00
RUTA	PATRIZIA	CAM0000016 - CAMPANIA AMBITO 0016	99,00



SACCONI	DELIA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	157,50
SAIONI	MARIA CRISTINA	CAM0000014 - CAMPANIA AMBITO 0014	86,00
SANTANIELLO	MARIA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	137,00
SANTARPIA	IMMA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	31,00
SASSO	DONATELLA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	94,00
SAVIANO	MARIA		144,00
SAVIOLO	ROBERTA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	108,00
SCALA	PIERINA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	212,00
SCALA	STEFANIA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	118,00
SCARANO	MARIA	CAM0000018 - CAMPANIA AMBITO 0018	110,00
SCARFATO	MARIA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	180,00
SCARPATI	CIRA	CAM0000020 - CAMPANIA AMBITO 0020	46,00
SCARPATI	LUIGIA	CAM0000018 - CAMPANIA AMBITO 0018	173,00
SCHIANO MORIELLO	CONCETTA	CAM0000016 - CAMPANIA AMBITO 0016	146,00
SCOGNAMIGLIO	ANTONELLA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	99,00
SCOTTO DI CARLO	FILOMENA MARIA	CAM0000012 - CAMPANIA AMBITO 0012	130,00
SELLITTO	GIUSEPPINA	CAM0000018 - CAMPANIA AMBITO 0018	230,00
SETTINO	ELENA		32,00
SGAMMATO	TERESA		150,00
SORIA	ANNAMARIA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	138,00
SORRENTINO	ANNA RITA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	112,00
SORRENTINO	CAROLINA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	120,00
SORRENTINO	MARIA CAROLINA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	127,00
SPANO'	ANGELA	CAM0000018 - CAMPANIA AMBITO 0018	135,00
SPARAVIGNA	MARIA	CAM0000021 - CAMPANIA AMBITO 0021	118,00
SPOSITO	ELENA	CAM0000022 - CAMPANIA AMBITO 0022	195,00
STELLA	ANTONELLA		55,00
TAMBURRINO	MARIA ANTONIETTA		100,00
URRIANO	GABRIELLA	CAM0000020 - CAMPANIA AMBITO 0020	67,00

## O ANCORA,

SEMPRE CON RIFERIMENTO ALLA MOBILITÀ PRINCIPALE In ASSENZA DI  
QUALSIVOGLIA DIRITTO DI PRECEDENZA , con riferimento all'Ambito 0017 , i  
docenti :Botta Teresa, Capasso Giuseppina , Ciccarelli Teresa, De Fortis Nadi Assunta ,  
Di Iorio Maria, Diana Antonietta, Turco Elisa;

\*\*\*\*\*

- 64.** la docente aveva diritto di precedenza, in quanto beneficiaria di legge 104/92, rispetto ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale senza alcuna precedenza o con precedenze inferiori anche con riferimento ai passaggi di ruolo provinciali;
- 65.** l'art. 6 comma 2 del predetto CCNI 2017 prorogato, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha disposto, in violazione della Legge n. 104/92, che **i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali**, con la conseguenza che le richieste di trasferimento all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra province diverse, (anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia e non ha



precedenza di legge), sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);

66. è del tutto evidente che le sequenza operativa delle operazioni di mobilità (per un totale di 36 ) che suddivide la procedura di mobilità in due fasi operative consecutive, ovvero la provinciale e la interprovinciale, appare illegittima ed ingiustificata soprattutto se si considera la natura della disposizione contrattualcollettiva , di rango inferiore rispetto alla legge 104/92;

\*\*\*\*\*

- **Ulteriori illegittimità diniego assegnazione ex lege 104/92 anno scolastico 2018/2019**

67. fermo il diritto della ricorrente ad essere assunta anche in soprannumero, in ogni caso la docente aveva diritto ad essere assegnata a Napoli visti i numerosi posti disponibili sia prima sia dopo la fase della mobilità;
68. ed infatti, a conclusione delle operazioni di mobilità nella scuola primaria per l'a. s. 2018/19, i cui movimenti sono stati pubblicati in data 01.06.2018, numerose sedi **erano disponibili ed illegittimamente non sono state accantonate in favore dei docenti, che come la ricorrente**, ne avevano fatto richiesta puntuale, con l'indicazione dell'ambito di appartenenza;
69. in particolare si osserva che all'esito della procedura di mobilità, l'USR Campania con provvedimento prot. n. 3829 del 06.06.2018, ha reso noto i "*Posti vacanti e disponibili scuola primaria per l'anno scolastico 2018/19 aggiornati alla data del 6 giugno 2018 dopo la mobilità relativa al personale docente di scuola primaria*"; (cfr posti\_disponibili\_sc\_prim. di cui a decreto 3829\_06\_06\_18 nonché tabella movimenti residui nonché elaborazione cgil ed elenco movimenti all. n. 22)
70. ebbene, dal suddetto prospetto sussistono numerosi posti vacanti sia su posto comune che su posto per l'insegnamento della lingua inglese ;
71. ad esempio, tra i posti disponibili risultano: "Ercolano 2 Ciampaglia" AN posto comune - posti 2; Torre del Greco "Leopardi -Montessori" AN posto comune - posti 1; Torre del Greco "I.C. 2 Morelli Sauro" AN posto comune - posti 2; 3 Ercolano "I.C. De Curtis - Ungar" AN posto comune - posti 2; Ercolano "I. C. Iovino Scotellaro" AN posto comune - posti 2; Torre Annunziata "I. C. Parini Rovigli" AN posto comune - posti 6;
72. quanto all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, risultavano disponibili i posti nei seguenti Istituti: Qualiano Ic 3 Santa Chiara IL posto lingua – posti 1; Torre Annunziata "I. C. Parini Rovigli" IL posto lingua - posti 3; Torre del Greco "I. C. Angioletti Camaldoli" IL posto lingua - posti 1; Torre del Greco "I.C. Morelli Sauro" IL posto lingua- posti 1;



73. pertanto, non solo la ricorrente aveva diritto ad ottenere il trasferimento con precedenza rispetto ad altri docenti, come prima meglio specificato, ma in ogni caso aveva ed ha diritto ad essere assegnata in uno dei posti ancora disponibili;
74. **a seguito del decreto di rettifica/revoca n. 0004676.03-07-2018 del USP Napoli si sono venuti a creare, per l'ambito n. 17 ulteriori posti vacanti che avrebbe dovuto essere destinati a soddisfare la richiesta della in particolare a Villaricca I.C. CALVINO e NA IC. - NOVARO – CAVOUR, rispettivamente a danno di Turco Elisa ed Esposito Assunta o, su posto lingua , sempre ambito 0017 a danno ; di Bianco Michela tutte appartenenti alla mobilità provinciale; (cfr decreto ed elenco revoche all. n. 23)**

**Ancora:**

75. a prescindere dal diritto della ricorrente ad essere assegnata a Napoli in virtù della legge 104/92 con precedenza rispetto ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale senza diritto di precedenza alcuno si evidenzia che le operazioni di mobilità , di cui al CCNI , (anche con riferimento all'art. 8 commi da 6 a 9 ) sono state effettuate dal MIUR in violazione dell'art.470 del D.lgs. n. 297 / 1994, IN BASE AL QUALE LE NUOVE IMMISSIONI IN RUOLO DEVONO ESSERE EFFETTUATE DOPO IL SODDISFACIMENTO PRIORITARIO DELLE ISTANZE DI TRASFERIMENTO AVANZATE DAI DOCENTI DI RUOLO, SUI POSTI RESIDUI, OVVERO NON RICHIESTI.
76. Illegittimamente pertanto **l'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 e 10 del CCNI 2017**, prevede che, al termine delle procedure di mobilità PROVINCIALI, **I POSTI RESIDUI, devono essere suddivisi con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale;**
77. Ed infatti, i posti residui devono essere destinati, ex art. 470 Dlgs 297/1994, solo in favore della mobilità;
78. pertanto ferma l'illegittimità della ripartizione dei posti come disciplinata dal CCNI, all'esito dei trasferimenti interprovinciali residuavano numerosi posti disponibili su posto comune per la provincia di Napoli (che andavano assegnati con precedenza ai docenti che avevano fatto richiesta di mobilità provinciale , a maggior ragione se beneficiari di legge 104/92;
79. il MIUR ha pubblicato il numero di posti assegnati alla provincia di Napoli ai fini dell'assunzione a Tempo Indeterminato del personale docente, compreso quello da immettere in ruolo nei posti comuni della scuola primaria nell'a. s. 2018/19 , posti che invece avrebbero dovuto essere riservati ai docenti richiedenti la mobilità ancorché beneficiari di legge 104/92 (all. nuove immissioni in ruolo scuola primaria n.24);

\*\*\*\*\*



80. è, per i motivi sopra dedotti , di tutta evidenza che l'ingiusta assegnazione presso l'Ambito della provincia di Padova oltre ad essere foriera di notevole stress psico-fisico comporta notevoli spese economiche dovute necessarie sia per il quotidiano fabbisogno giornaliero per la stessa ricorrente sia per le spese di alloggio nonché per i vari ed ulteriori spostamenti che la ricorrente si ritroverebbe a sostenere pur di raggiungere la propria famiglia , per i quali, sin da ora ci si riserva di agire per il riconoscimento di tutti i danni patiti e patiendi ;

81. alla presente controversia si applica, in relazione alla presente controversia, il CCNL docenti ; (cfr doc CCNL docenti all. n. 25 nonché legge n. 107/2015 e CCNI n. 26 )

Tutto ciò premesso in si osserva :

IN DIRITTO Si osserva

#### IN DIRITTO

1) **VIOLAZIONE LEGGE 104/92 – CON RIFERIMENTO ALLA MOBILITÀ 2016/2017** – Illegittimità dell'art. 13, punto 5 del CCNI mobilità per la parte in cui viene escluso il beneficio del diritto di precedenza nei trasferimenti extraprovinciali assistenza al genitore disabile (oggi deceduto) ex art. 33 comma 3 da parte della docente beneficiaria di legge n. 104/92 ;

3) **in Subordine : Illegittimità dell'art. 13, punto 4 del CCNI mobilità a.s. 2017/2018, valevole anche per l'anno scolastico 2018/2019, per la parte in cui viene escluso il beneficio del diritto di precedenza nei trasferimenti extraprovinciali IN FAVORE DI FIGLI DI GENITORI INABILI RICONOSCIUTA SOLO PER LA MOBILITÀ PROVINCIALE – Diritto della docente ad essere assegnata alla sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere ex art. 33, l. 104/92.**

Il diniego al trasferimento della docente è illegittimo in quanto, ai sensi della L. 104/92, artt. 3, commi 1 e 3 e 33, commi 3 e 5, la docente aveva diritto ad essere assegnata presso la sede più vicina al domicilio del familiare da assistere.

Ed infatti, come anticipato in premessa, **la docente , già dal 2016 si occupa in via continuativa ed esclusiva dell'assistenza della madre, dichiarato "portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3, l. 104/92)".**

Pertanto, al fine di poter garantire al genitore le cure necessarie, la stessa avrebbe dovuto essere assegnata nell'ambito richiesto in via preferenziale in quanto vicino alla residenza della madre a prescindere dal punteggio attribuitole già a decorrere dal 2016 .

Ed invece, in conseguenza di quanto disposto, come accaduto nella per la mobilità 2016/2017 (art. 13 punto 5) , anche per le successive mobilità, del tutto illegittimamente non è stato previsto all'art. 13, punto 4 del CCNI mobilità a.s. 2017/2018, (prorogata per il successivo anno scolastico, ) il riconoscimento della precedenza spettante alla docente che quindi , è



stata costretta a restare distante più di 200 Km dal Comune di Acerra (BN) dove risiede con la madre .

Per ogni procedura di mobilità, come dedotto in ricorso vi erano e vi sono posti disponibili in favore della docente beneficiaria di legge 104/92 .

Se per la mobilità 2016 i posti sono evidentemente disponibili sia con riferimento alla fase B che c della mobilità laddove alla ricorrente sono state preferite docenti NON beneficiarie di 104/92 ) anche per le successive mobilità la ricorrente si è vista scavalcare da docenti , privi del diritto di precedenza solo perché appartenenti alla fase della mobilità provinciale , che secondo il CCNI precede quella extraprovinciale.

Non v'è dubbio infatti che la *ratio legis* non è quella di concedere benefici al docente, ma garantire al di lui parente affetto da handicap la continuità dell'assistenza, già in atto, onde evitare rotture traumatiche e dannose (così Tribunale di Roma, sentenza n. 6609 del 2008).

La disciplina della l. 102/94 è volta ad attuare i diritti fondamentali della persona affetta da handicap, eliminando tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che possono limitare il regolare svolgimento della vita di relazione.

Pertanto, l'assegnazione non può che essere revocata, con assegnazione della docente in una sede compatibile con le necessità di cura della genitrice.

Come da giurisprudenza costante, caratterizzandosi, “*come disposizione attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Carta Costituzionale, l'art. 33, comma 5, in discorso non è derogabile per intervento e per effetto della contrattazione collettiva*” (Così il Tribunale di Cagliari nell'ordinanza citata).

**Il contratto integrativo nazionale della scuola non può subordinare alle esigenze organizzative dell'amministrazione il diritto al trasferimento di sede, stabilito dalla legge 104 del 1992, del dipendente che assiste un familiare disabile.** *Il contratto nazionale della scuola, così disponendo, viola la norma imperativa fissata dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili. Infatti, detta norma tutela interessi primari costituzionalmente garantiti i quali non possono essere disattesi nel nome di situazioni cui la legge non assicura la medesima tutela. Tra queste “situazioni” ci sono evidentemente le, pur importanti, esigenze organizzative del comparto scuola che tuttavia devono passare in secondo piano, effettuato il bilanciamento degli interessi tutelati, di fronte al diritto del disabile all'assistenza. Infatti, è indiscutibile che il contratto risponda all'esigenza di dare un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, ma questo non comporta, che qualsivoglia esigenza del datore di lavoro sia idonea a comprimere il diritto del disabile, perché altrimenti questo diritto verrebbe cancellato dalla mera affermazione dell'interesse organizzativo o economico del datore di lavoro”.*

Ebbene, con espresso riferimento alla mobilità 2016/2017 la ricorrente , alla quale è stata preclusa la possibilità di usufruire dei benefici di cui alla legge 104/92, aveva diritto ad



essere assegnata presso una delle sedi più prossime alla residenza dell'invalido, (così come indicate nella domanda di mobilità ) risultando del tutto illegittima il diniego alla precedenza (per i beneficiari di legge 104/92) solo per coloro i quali partecipavano e partecipano alla mobilità provinciale .

La disciplina della l. 102/94 è volta ad attuare i diritti fondamentali della persona affetta da handicap, eliminando tutti quegli ostacoli, materiali e giuridici, che possono limitare il regolare svolgimento della vita di relazione.

Caratterizzandosi, dunque, “come disposizione attuativa di quei principi di solidarietà sociale previsti dalla Carta Costituzionale, l’art. 33, comma 5, in discorso **non è derogabile per intervento e per effetto della contrattazione collettiva**” (Così il Tribunale di Cagliari nell’ordinanza citata).

Pertanto, l’art. 13, oltre ad essere illegittimo per contrarietà ad una norma imperativa di rango superiore per le ragioni sopra esposte è anche del tutto illogico, oltre che discriminatoria.

Del tutto evidente è il paradosso che si è venuto a trovare tra i docenti in quanto ,se il diritto di precedenza è attribuito nella mobilità provinciale, a maggior ragione detto diritto deve essere riconosciuto ai docenti appartenenti alla mobilità extraprovinciale!

Ed infatti , è proprio nei trasferimenti extraprovinciali che, sul piano oggettivo e logistico, che è molto più complesso non impossibile provvedere alle cure del familiare disabile ed ancor di più se il docente è l’unico referente.

Per mero tuziorismo, si precisa che non costituisce una ragione ostativa all’accoglimento del ricorso la circostanza che la docente non ha allegato alla domanda la documentazione attestante la disabilità della madre .

Ed infatti, la ricorrente non ha ritenuto possibile far valere il proprio diritto di precedenza in quanto l’art. 13 CCNI, vigente al momento della presentazione non riconosceva tale possibilità nei trasferimenti interprovinciali.

In ogni caso, anche qualora avesse voluto, ricorrente non avrebbe potuto inserire la suddetta documentazione in quanto il portale telematico di istanze on line non consente tale opzione.

Pertanto, la ricorrente pur essendo in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 33 l. 104/92, non ha potuto certificare la propria condizione.

Né la docente ha voluto “forzare” il modello telematico per paura dell’annullamento delle domande di trasferimento o di sanzioni disciplinari (penalità espressamente elencate nel CCNI 2017/18 e nell’O.M. n.221 del 12.04.17, già previste nel CCNI 2016/17).

Pertanto, sul punto si è già pronunciata la giurisprudenza così statuendo: “*nè osta all’accoglimento della pretesa la circostanza che la odierna istante non abbia indicato in domanda beneficiare della precedenza in quanto unico referente di genitore gravemente disabile, dal momento che detta precedenza non le veniva riconosciuta dalla contrattazione*



*applicabile, ossia non era prevista per la procedura di mobilità cui essa partecipava*“ (cfr. di recente Tribunale Messina, ordinanza n. 62 del 31 agosto 2017, allegata sub doc. n. 21).

Alla luce di quanto detto, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice, previa disapplicazione dell'art. 13 del CCNI per la mobilità 2017/2018, di riconoscere alla ricorrente, (ora per allora, tenuto conto del decesso del genitore) la precedenza derivante dall'applicazione dell'art. 33, comma 5.<sup>8</sup>

**In conclusione, si chiede a Codesto Ill.mo di Giudice, previa disapplicazione, dell'art. 13 citato, per la parte in cui viene escluso il beneficio del diritto di precedenza nei trasferimenti extraprovinciali, (ed invece riconosciuto solo ai trasferimenti provinciali) di accertare il diritto di precedenza della docente ex l. 104/92 (in relazione alla quale sarebbe stato opportuno redigere una graduatoria a parte) e, di conseguenza, di condannare il Miur di assegnare alla docente ricorrente l'ambito richiesto.**

\* \* \* \* \*

## **2) PROCEDURA DI MOBILITÀ 2016-2017**

### **2) Illegittimità E CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DELLE NOTE COMUNI ALLEGATE al CCNI per la mobilità del personale docente A. S. 2016/17 e**

---

<sup>8</sup> Al fine di meglio comprendere le ragioni della illegittimità dell'art. 13 CCNI è necessario partire dalla ricostruzione del quadro normativo che disciplina la materia.

Orbene, l'art. 33 citato, riconosce al *“dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”*, il *“diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere”*.

L'art. 13 in esame riconosce la precedenza sin dalla prima fase delle operazioni di trasferimento soltanto con riferimento alla mobilità provinciale.

Pertanto, **la suddetta norma esclude il beneficio del diritto di precedenza nei trasferimenti extraprovinciali**, attribuito, come detto, solo nella fase successiva delle assegnazioni provvisorie.

Il contrasto tra le due disposizioni normative, è evidente, in quanto la norma pattizia limita, senza una ragione, un diritto soggettivo che trova la sua fonte in una norma di rango primario.

Come è noto i rapporti tra contratto collettivo applicabile ai dipendenti pubblici e legge sono disciplinati dal secondo comma dell'art.2 D. lgs. 165/01, che così detta *“eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”*.

Il contratto collettivo può, quindi, in taluni casi, derogare alle norme pubblicistiche (sempre che si tratti di disposizioni regolanti la stessa materia), ma non già nel caso di disposizioni dirette a garantire fondamentali principi costituzionali.

Orbene, dalla lettera e della *ratio* dell'articolo 33, comma 5, L.104/92 è evidente la natura imperativa della norma, in quanto la stessa rappresenta una disposizione attuativa dei principi di solidarietà sociale previsti dalla Costituzione italiana (artt. 2, 3, 30, 32 e 38) volti a favorire il benessere delle persone con disabilità grave (cfr. da ultimo Tribunale di Cagliari, ordinanza n.12060 del 07.09.2017,).



*dell'allegato 2 al CCNI 2017-2018, nonché 2018/2019 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" - violazione artt. 1339 e 1418/1419 c.c. E dell'art. 40 comma 1 ult. Cpv - diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio presso scuole paritarie/parificate (anche successivamente all'anno 2008)– violazione della normativa regolante l'equiparazione tra scuola paritaria e scuola statale, con riferimento ad entrambe le procedure di mobilità impugnate.*

Alla ricorrente inoltre, non è stato riconosciuto il maggior punteggio dovuto per il servizi pre-ruolo prestato presso scuole paritarie (anche successivamente all'anno 2008) che, se attribuito, avrebbe comportato un maggior punteggio, **con conseguente maggiore possibilità di vedersi riconosciuta l'assegnazione presso l'ambito prescelto.**

Orbene, all'atto della presentazione della domanda di Mobilità la ricorrente ha diligentemente allegato una dichiarazione per il riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto nella scuola paritaria ai sensi **dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001).**

In tale dichiarazione venivano elencati tutti i servizi pre-ruolo svolti dal 1989 al 2015, per un totale di 27 anni di servizio pre-ruolo **sempre presso la medesima scuola.**

Se da un lato il MIUR ha riconosciuto gli anni di servizio dal 2001 al 2008, la ricorrente non si è vista riconoscere sia gli anni di servizio antecedenti al 2001 (allorquando l'Istituto era autorizzato) sia gli anni successivi al 2008 allorquando **l'Istituto Palladino di Acerra** era divenuto, con decorrenza 2001 ,paritario.

L'Ufficio convenuto del tutto illegittimamente non ha considerato ben 20 anni prestati dalla ricorrente presso una scuola paritaria, così non attribuendo alla stessa ben 60 punti (con riferimento alla mobilità 2016/2017) e che avrebbero certamente consentito alla ricorrente di scavalcare numerose docenti relativamente al posto comune come indicato in fatto.

I medesimi anni di servizio pre-ruolo prestati non sono stati conteggiati nemmeno con riferimento alla successiva mobilità 2017 e 2018/2019 e, di conseguenza alla ricorrente non sono stati attribuiti ben 180 punti così vedendosi scavalcata da numerosi docenti tra cui la docente Torre Maria Anna (**cf. tabella valutazione e note comuni all** )

E ciò sulla base della tabella B dell'allegato del CCNL integrativo per il personale docente, educativo ed A.T.A. dell'8.4.2016 (così come il successivo CCNI del 2017) che dopo aver attribuito 3 punti "*per ogni anno di servizio pre-ruolo*", nelle note "note comuni" in calce all'allegato D del medesimo CCNI specifica che "*il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al*



31.8.2008 nelle scuole primarie che abbiano mantenuto lo status si parificate congiuntamente a quello di paritarie ...”.

Senonchè, **tale disposizione è illegittima perché in contrasto con norme di rango superiore ed, in ogni caso, con i principi costituzionali e comunitari in materia.**

Sul punto deve ribadirsi che secondo il D.L.vo 165/2001, cd. testo unico del pubblico impiego, *“nelle materie ... della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”* (art. 40, primo comma).

Pertanto, *“nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”* (art. 40, co. 3-quinquies).

Orbene, se è vero che non vi sono norme di legge che specificamente regolano la ponderazione dei titoli ai fini della graduatoria per la mobilità, si osserva che il testo unico scolastico 297/94 dispone all’art. 485, 1° comma, che *“al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”*.

Inoltre, l’art. 2 d.l. 255/2001, convertito in legge 333/2001 stabilisce che *“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*.

Come già riconosciuto dalla più recente giurisprudenza, ***“le fonti riportate tratteggino, codificandolo, un principio di portata generale alla stregua del quale deve essere affermata l’equivalenza del servizio prestato presso le scuole paritarie con quello reso presso le scuole statali”*** (cfr. Tribunale di Napoli, ordinanza del 26.9.2017, allegata sub doc. n. 22).

Da ciò consegue che, avendo l’art. 1-bis d.l. 250/2005, conv. in l. 27/2006 superato la distinzione tra scuole pareggiate e scuole paritarie, nonché previsto unicamente quella tra scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie (art. 1-bis d.l. 250/2005, conv. in l. 27/2006), **la rilevanza del servizio presso le scuole pareggiate ai fini giuridici ed economici, riconosciuta dall’art. 485, primo comma, L. 297/94, è da intendersi riferito alle scuole paritarie.**



L'operata ricostruzione, peraltro, trova conferma nella disposizione contenuta **nell'art. 1 bis del DL 250/2005, convertito in legge 27/2006 che, stabilendo che “la frequenza nelle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione”, pone evidentemente sul medesimo piano l'insegnamento espletato presso le scuole paritarie con quello svolto presso le scuole statali.**

Una diversa ricostruzione sarebbe, peraltro, del tutto irragionevole! Ed infatti, le attività d'insegnamento svolte dai docenti negli istituti paritari e/o parificati comportano un'assoluta identità di obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi che hanno prestato servizio pre-ruolo presso una scuola pubblica.

**Identiche sono, in particolare, le mansioni individuali e collegiali richieste ai docenti:** informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali; attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento; attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione o ancora partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale; - verifica in classe e correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie; partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti.

In tal senso anche la giurisprudenza di merito ( **Trib. di Rimini, sent. n. 647/2014**): “*Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”; b) dal **parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010** che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al*



*riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297*”, **riconoscendo (la Ragioneria dello Stato nel suddetto parere ), quindi che il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutato anche ai fini della ricostruzione di carriera ex art. 485 del D. Lgs, 297/94.**<sup>9</sup>

**Tra l'altro, in applicazione di tale norma di legge, anche le tabelle di valutazione di titoli dei concorsi di merito del personale docente riconoscono l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali a paritarie di ogni ordine e grado"**

Non può, infine, omettersi di considerare che **la fase della mobilità, obbligatoria per la categoria a cui appartiene la ricorrente, è concepita dal legislatore come momento essenziale della complessiva procedura di immissione in ruolo (cfr. art. 1, comma 108, della legge 107/2015. Infatti, solo all'esito della stessa, viene assegnata la sede definitiva di lavoro. Se, dunque, l'immissione in ruolo è avvenuta alla stregua del punteggio calcolato anche in ragione del servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, ex art. 2 D.L. 255/2001, convertito in legge 333/2001, è logico corollario che il medesimo punteggio sia riconosciuto anche nella fase finale della mobilità.**

Deriva da quanto precede **la nullità, in quanto *contra legem*, della clausola contenuta nelle note comuni in calce all'allegato D del CCNL integrativo per il personale docente, educativo ed A.T.A. dell'8.4.2016 che dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione della carriera”.**

Per tale motivo, già nell'ambito della mobilità anno 2016/2017, si chiede a Codesto Ill.mo Giudice di riconoscere il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo per gli anni di servizio prestati presso le scuola paritaria e non riconosciuti come meglio indicato in premessa con riferimento alla mobilità 2016/2017 e 2017/2018 .

Quanto sopra dedotto deve necessariamente riferirsi anche al servizio pre ruolo prestato dopo il 31.12.2008 non essendoci ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta

---

<sup>9</sup> Secondo tale parere, invero, alla luce delle modifiche normativamente disposte, i servizi pre-ruolo svolti nelle istituzioni non statali paritarie sono valutabili, ai fini sia giuridici che economici, ex art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297, ossia ai sensi della disposizione che prevede il riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie “*pareggiate*” (comma 1) ovvero presso le scuole elementari “*parificate*” (comma 2), oggi fatte rientrare entrambe nelle scuole “*paritarie*”.<sup>9</sup> A tale riguardo, la Ragioneria Generale dello Stato, in seno alla nota n. 0069064 del 4.08.2010, ha riconosciuto che la L. 62/2000 “*nulla ha modificato in maniera di riconoscimento dei servizio pre-ruolo svolti nelle Istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.Lgs. 16\_04.1994 n. 297 (testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'Istruzione)*”, ed ha aggiunto che “*le disposizioni contenute 1-Iris del DL 5.12.2005 (conv. in L 27 / 2006), nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisca assolvimento dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo di insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali*”.



disposizione legislativa ai fini della alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale.

<sup>10</sup>Alla luce di tutto quanto esposto, deve concludersi , senza dubbio alcuno che la disposizione contenuta in seno alle "Note comuni" riportate in calce alla tabella dei trasferimenti del CCNI, la quale prevede esplicitamente che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera"*, **deve essere disapplicata** ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. cpv del d.lgs. 165/01 in quanto viola tutti i citati principi in materia di parità scolastica, in contrasto, peraltro, anche con i principi di eguaglianza e di imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per effettuare una discriminazione, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi d'insegnamento aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche (anche con riferimento agli anni di servizio prestati successivi al 2008) con conseguente illegittimità del disconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera della ricorrente e degli anni di servizio pre-ruolo dalla stessa prestati nell'arco temporale che va dal 1.09.2002 al 31.08.2015 che le avrebbe consentito , un ulteriore punteggio .

\*\*\*\*\*

***3) - Illegittimo Scorrimento Delle Graduatorie - disparità di trattamento - violazione ed errata applicazione dell'art. 1 comma 108 della legge 107/15 nonché degli artt. 6, 13 e dell' allegato 1 del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto il giorno 8.04.2016 , dell'o.m. n. 241/2016, nonché dell'art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994 – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97***

---

<sup>10</sup> Benché le convenzioni di parifica stipulate nel corso degli anni siano scadute il 31 agosto 2008, (in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006, che ha convertito con modificazioni il decreto legge n.250 del 5 dicembre 2005, ha previsto che: *'le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art.345 del T.U. n.297/1994'*<sup>10</sup> il divieto di valutazione del servizio, anche per il periodo successivo al 2008 contrasta con il principio di equiparazione giuridica tra il servizio di insegnamento prestato negli istituti scolastici paritari e quello prestato negli istituti gestiti direttamente dallo Stato che emerge dalla legislazione vigente "aventi medesima dignità e medesime caratteristiche" (Cfr Tribunale di Caltagirone e Tribunale di Milano).

**Ed in effetti, in materia di riconoscimento dei servizi pregressi ed anche a seguito dell'interpretazione data a riguardo dalla giurisprudenza, non appare assolutamente legittimo omettere la valutazione del servizio prestato per il periodo successivo al 31.08.2008 nemmeno in base al combinato disposto degli artt. 360, comma 6, e 485 d. Lgs 297/1994.**

Infatti, sebbene questi articoli prevedano unicamente il riconoscimento agli effetti della carriera del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie "pareggiate" (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate", **tuttavia, tali disposizioni di legge, nel riferirsi con la terminologia giuridica dell'epoca agli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, debbono oggi trovare applicazione nei confronti delle rinominate e ancor più rigorosamente disciplinate scuole "paritarie".Del resto, il suddetto fenomeno di successione tra norme ed istituti giuridici è stato espressamente riconosciuto dal D.L. 250/2005 (conv. il L. 27/2006), laddove prevede, all'art.1 bis, che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie" (cfr. Tribunale del Lavoro di Caltagirone, Ordinanza del 11 Luglio 2016 . Anche il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 6.09.2016, ha riconosciuto, ai fini della mobilità 2016/2017, il servizio prestato nella scuola paritaria, dichiarando"il diritto del ricorrente alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017, del servizio d'insegnamento svolto in istituto scolastico paritario nella stessa misura in cui va valutato servizio statale, con conseguente disapplicazione della disposizione di cui alle 'Note comuni' allegate al CCNI per la mobilità del personale docente" .( si veda anche Tribunale del Lavoro di Milano — Giudice Dott.ssa Francesca Saioni, provv. del 20.07.20169 .**



*cost.), - irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione ;*

In ogni caso, fermo restando quanto in precedenza dedotto ed eccepito è indubbio, che il programma predisposto dal MIUR per l'espletamento delle operazioni di mobilità non ha funzionato correttamente .

Tanto è accaduto in quanto, come riscontrabile dall'esame della documentazione prodotta, la ricorrente, abilitata anche alla lingua Inglese è stata scavalcata nella scelta fatta in ordine di preferenza da altri docenti anche con punteggio inferiore al suo nonostante il diritto di precedenza (Legge n. 104/92 in primis). (graduatorie movimenti docenti nazionali e relative alla provincia di Napoli, Caserta , assegnazioni prodotta all.)

Laddove avesse considerato e valutato gli elementi di fatto su descritti, il Ministero resistente avrebbe infatti indubbiamente assegnato alla ricorrente, che tra l'altro avrebbe diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla legge 104/92 , art. 3 comma 3 , in un posto comune presso un Ambito Territoriale della Provincia di Napoli ( anche in virtù del criterio di vicinorietà) dalla stessa indicati tra le prime preferenze, stante la presenza di posti disponibili comprovata dall'assegnazione a detti ambiti di docenti con punteggio inferiore come indicato in premessa.

E' del tutto evidente la violazione dei criteri di preferenza nelle assegnazioni indicati all'artt. 6 <sup>11</sup> e 13 del CCNI mobilità in quanto le assegnazioni sono state "disposte" attraverso un sistema informatico regolato da un algoritmo con cui MIUR ha proceduto a stilare le graduatorie dei movimenti per la mobilità resi poi nei bollettini riportati dai diversi ambiti territoriali .

Ed infatti, risulta ampiamente provato come a seguito di tale operazione si è potuto verificare che anche successivamente alla Fase D della mobilità numerosi erano gli ambiti con posti ancora posti liberi dell'organico dell'autonomia, ferma l'illegittimità della suddivisione per fasi prevista dall'O.M. soprattutto in considerazione del fatto che la docente, aveva diritto ad essere inserita con precedenza rispetto alle docenti appartenenti alla fase C.

Su detti posti la ricorrente aveva inconfutabilmente diritto alla mobilità, stante l'evidente violazione del comma 108 L. 107/2015 (cfr legge 107/2015 all. n. 17) e

---

<sup>11</sup> L'art. 6 del CCNI del 08.04.2016, nella parte dedicata alla fase C, statuisce che "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio".

L'allegato 1 del CCNI, avente ad oggetto l'"ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo", con specifico riferimento alla fase C ha stabilito che "per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".



dell'art 8 comma 1 CCNI 2016/2017 che testualmente dispone: *“Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati alle apposite disposizioni ministeriali”.*

Procedimento che, però, non è stato eseguito correttamente con evidente nocumento per i docenti che non hanno ottenuto l'assegnazione presso una delle sedi richieste<sup>12</sup> . (cfr Preced. Giurisprud. all. n. 28)

Come osservato dal Tribunale di Frosinone – Ordinanza n. 9347-2017 del 15 settembre 2017 , anche per il caso che ci occupa , è del tutto evidente la **violazione dell'art. 8, comma 3, CCNI del 12.04.2017 per mancata valutazione dei posti vacanti per effetto dei movimenti in uscita nei trasferimenti del personale educativo.**

Ben ha osservato il Giudice che, in tale pronuncia, ha censurato l'operato delle amministrazioni coinvolte nella procedura di mobilità, a causa della mancata rettifica dei trasferimenti del personale educativo, decretando la violazione dei criteri sanciti dall'art. 8, comma 3 del CCNI sottoscritto in data 12.04.2017 .

**In particolare tale previsione normativa ha disposto che**, relativamente alle sedi disponibili per le operazioni di mobilità, *“sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia.”*

Il Tribunale ha correttamente ritenuto, che l'Ambito territoriale provinciale, deve, dapprima, assegnare i trasferimenti sulla base dei posti disponibili nell'organico di diritto, ma, poi, successivamente, deve anche tener conto dei posti che si rendano vacanti in uscita, come conseguenza dei trasferimenti ottenuti da istitutori della Provincia di titolarità per il corrente anno verso nuova Provincia o nuovo Istituto.

Cosa che l'amministrazione non risulta abbia effettuato.

\*\*\*\*\*

**3A ) DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I DOCENTI INSERITI IN GAE ED QUELLI ASSUNTI A SEGUITO DEL CONCORSO 2012 o , ancora assunti antecedentemente all'anno 2015 – ILLEGITTIMITÀ DELL'OM 241/16 e della riserva garantita a questi ultimi;**

---

<sup>12</sup> Ulteriore illegittimità del procedimento seguito dal MIUR può riscontrarsi in relazione all'applicazione della regola sulle opzioni tra le tipologie di posto (comune/sostegno, comune/lingua) sia tra gli ambiti che tra le scuole indicate nel primo ambito che, in Questa Sede, rileva con particolare riferimento alla sola posizione della ricorrente;



Come detto, le operazioni di mobilità del personale scolastico si sono svolte secondo i criteri previsti in sede di contrattazione collettiva integrativa dell'08.04.2016 applicati all'O.M. 241/2016 emessa in pari data che di fatto hanno stravolto il previgente sistema di mobilità dei docenti previsto dal CCNL , scuola , introducendo un'articolata e, per molti versi (ingiusta) distinzione in fasi (A-B-C-D) e sottofasi (addirittura 8) nell'ambito delle quali ciascuno docente partecipa ai trasferimenti secondo una procedura differenziata a seconda del canale di reclutamento (GAE , G.M. da concorso 2012) nonché a seconda del periodo temporale in cui hanno ottenuto l'incarico a tempo indeterminato (2014 o 2015).<sup>13</sup>

Detta norma, come già detto, ha violato ed è in contrasto con lo spirito della L.107/2015, in quanto l'assunzione straordinaria su posti dell'organico di potenziamento, ovvero, per posti creati per risolvere la situazione di precariato scolastico, attraverso l'introduzione di una irrazionale diversificazione nel regime giuridico di situazioni uguali, ha limitato la tutela nei trasferimenti in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato sull'organico di diritto con le ordinarie procedure di cui all'art.399 D.L. 297/1994, sulla base di una diversificazione basata esclusivamente sull'assunzione precedente o successiva all'a. s. 2014/2015 e sulla "Categoria" di provenienza.

E' infatti di tutta evidenza che le deroghe operate dall'O.M. 241/16 ha avvantaggia senza ragione docenti provenienti dalle G.M. del 2012 a discapito dei docenti provenienti dalle GAE.

Ed infatti , mentre per i docenti neoimmessi in ruolo da G.M. di concorso è stata prevista la possibilità di confermare la sede di titolarità su uno degli ambiti della provincia provvisoriamente assegnata (fase B della mobilità) , per quelli (come la ricorrente) provenienti da GAE è stata negata tale possibilità con la conseguenza che la

---

<sup>13</sup> Il comma 108 dell'art. 1, l. n. 107/15, dispone che "i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale" ed in particolare , con specifico riferimento alla fase C del piano di mobilità, l'art. 6 CCNI del 08.04.2016 ha previsto che "gli assunti nell'a.s.'15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, proveniente da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza" mentre l'Allegato 1 del predetto CCNI precisa che "i docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina".



ricorrente ha dovuto presentare domanda, (e sperare di essere assegnata in uno dei 100 ambiti/province indicate in ordine di preferenza) con ulteriore pregiudizio per la ricorrente.

Tanto si pone in contrasto con quanto previsto all'art. 3 della Costituzione ed ha determinato un grave pregiudizio per i docenti assunti da GAE (equiparati per legge a quelli provenienti dal Concorso 2012) e comportato una disparità di trattamento evidente tra docenti immessi in ruolo nello stesso anno (2015/2016) in base al piano straordinario di mobilità.

In buona sostanza il MIUR, in base al CCNI ed all'Ordinanza Ministeriale 241/2016 ha illegittimamente accantonato dei posti a favore degli idonei al concorso 2012 consentendo a questi ultimi di essere esclusi dal piano di mobilità obbligatoria semplicemente confermando la sede provvisoria assegnata nel precedente anno scolastico a differenza dei docenti provenienti da GAE come la ricorrente, DOCENTI CON PARITA' DI TITOLI, provenienti da graduatorie equivalenti senza tener conto del punteggio.

**In buona sostanza con la precedenza data a tutti gli altri docenti, su tutti i posti disponibili, è venuta meno ogni possibilità di futuri avvicinamenti, a fronte di posti totalmente assegnati.**

**Ciò è il frutto di una ingiustificata penalizzazione dei diritti della ricorrente, causata dalle anzidette fasi di mobilità previste dalla impugnata ordinanza e dal richiamato CCNI.**<sup>14</sup>

Tanto non ha fatto altro che ridurre le posizioni di fatto vacanti in provincia di Napoli (da assegnare alle fasi successive) e rendere complessa, se non impossibile, l'assegnazione della ricorrente con un punteggio non esiguo presso uno degli ambiti prescelti nella domanda di mobilità.

Tanto è accaduto anche con riferimento alla ingiusta e discriminante diversificazione di identiche situazioni (ovvero una disparità di trattamento tra i docenti assunti entro il 2014 e quelli immessi in ruolo in data successiva) che ha consentito solo ai primi di entrare "a pettine" con scelta delle scuole e degli ambiti mentre i secondi, come la ricorrente, sono stati costretti a richiedere la mobilità su 100 ambiti e 100 province.

La procedura di mobilità prevista dalla legge n. 107/2015, è stata articolata in due fasi, la prima a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 (che hanno avuto la possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico

---

<sup>14</sup> La O.M. censurata, inoltre, è in evidente contrasto ed ha un contenuto irragionevole rispetto alla *ratio* ed alle motivazioni della Legge 107/2015, che ha autorizzato un piano straordinario di assunzioni su posti di potenziamento creati appositamente, ma che così facendo vengono assorbiti con precedenza da soggetti con minori titoli, aventi minori precedenze e provenienti dalle G. M. del 2012 e dalla GAE, anche con abilitazioni successive, e minore punteggio della ricorrente anche con riferimento alla docente appartenente alla fase D.



dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art. 1 , con precedenza rispetto a questi ultimi) ; la seconda è stata invece prevista come obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 , ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su ambito territoriale a livello nazionale.

**Detta disposizione comporta una disparità di trattamento nella parte in cui differenzia i docenti a seconda dell'anno di assunzione in ruolo (entro il 2014/2015 e nell'anno 2015/2016) consentendo soltanto agli assunti entro 2014/2015 di poter beneficiare per primi dei posti liberi , o meglio di confermare la sede di titolarità nella provincia in cui avevano ottenuto l'assegnazione provvisoria, costringendo invece i neoassunti da GAE in fase C e D del piano assunzionale (ivi compresa la ricorrente) a partecipare alla mobilità e a concorrere su tutti gli Ambiti Territoriali nazionali.**

Evidente è , pertanto, le previsioni contenute nel CCNI dell' 08.04.2016 sono del tutto inammissibili ed illegittime perché il comma 196 dell'art. 1 della Legge n. 107/2015 prevede espressamente che sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla legge **tenuto conto che, in ogni caso, nessuna deroga è espressamente prevista in favore dei docenti provenienti da G.M. assunti entro il 2015/2016 ex lege 107/2015 .**<sup>15</sup>

**ANCORA:**

### **3C)- Illegittimità dell'aliquota riservata alla mobilità professionale;**

Anche il nuovo accordo CCN sulla mobilità 2017/2018 ha riservato alla mobilità interprovinciale semplicemente il 30% dei posti disponibili e residuati al termine della mobilità provinciale (percentuale di gran lunga inferiore rispetto a quella dell'anno precedente); percentuale assolutamente insufficiente per consentire il rientro nella propria residenza ai docenti che si trovano a centinaia di chilometri dalle proprie abitazioni.

La disciplina prevista dal CCNI sulla mobilità del personale del comparto scuola risulta per un verso **irragionevole** (laddove non consente- pur in presenza di posti vacanti e disponibili e in assenza di altri aspiranti – che il personale già assunto in altro ruolo o in altra provincia possa ottenere il passaggio di ruolo o il trasferimento e per

---

<sup>15</sup> il comma 73, della legge n. 107/2015 ha indicato, espressamente, quali dovessero essere i docenti , assunti nell'anno 2015/2016, a cui doveva applicarsi la mobilità ordinaria in sede provinciale ovvero: oltre ai docenti assunti in via ordinaria (indicati come assunti in c.d. fase 0), anche i docenti assunti in via straordinaria in c.d. fase A, in cui sono ricompresi sia quelli provenienti dalla G.M. del concorso 2012 sia quelli provenienti dalle GAE (quindi senza alcuna distinzione tra queste due categorie). Quindi , qualora il MIUR avesse voluto estendere la mobilità ordinaria in via provinciale anche ai docenti assunti in via straordinaria in fase B ed in fase C provenienti dalla G.M. del concorso 2012 (e solo per costoro), il legislatore della legge 107/2015 lo avrebbe precisato ed espressamente indicato e/o, meglio, lo avrebbe dovuto precisare ed espressamente indicare.



l'altro *illegittima per violazione di legge*, laddove riserva una grande maggioranza dei posti disponibili alle nuove assunzioni e limita la mobilità interprovinciale e professionale al restante 30%.

L'art. 30, D. Lgs. 165/2001 precisa **“In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale”.**

La conseguenza di tale violazione, ai sensi dell'art.30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2011, è la nullità per contrarietà a norme imperative, giusta il disposto di cui agli artt. 1418 e ss. c.c.

*La norma primaria attribuisce quindi un'ampia delega alla contrattazione collettiva, fissando però alcuni invalicabili vincoli. Tra questi vincoli vi è quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche interprovinciale: alle immissioni in ruolo sono riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliono spostarsi.(Trib. Ravenna)*

**\*\*\*\*\***

**4) CON RIFERIMENTO A TUTTE LE PROCEDURE DI MOBILITA': DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/90. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 COST ECCESSO DI POTERE OMESSA PUBBLICAZIONE DELL'ALGORITMO – ERRATO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA – VIOLAZIONE DIRITTO DI PRECEDENZA PER RICONGIUNGIMENTO;**

L'ufficio Scolastico non ha inoltre tenuto conto delle richieste presentate dalla lavoratrice prima dell'adozione definitiva del provvedimento e nemmeno ha dato seguito alle richieste dei numerosi docenti (anche in relazione al provvedimento cautelare di sospensione disposto dal TAR Lazio sopra menzionato) con la conseguenza che il provvedimento di assegnazione ha violato non solo il principio di scorrimento della graduatoria ma è in violazione dell'art. 3 della L. 241/90 e pertanto annullabile per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento <sup>16</sup>

Il MIUR ha del tutto omesso di istruire le posizioni delle ricorrenti, non tenendo conto né del punteggio alle stesse attribuito a seguito di valutazione della domanda di mobilità né delle preferenze dalle stesse espresse con le predette domande.

Macroscopici sono gli errori del software utilizzato (il cui funzionamento è tuttora sconosciuto) che però non ha inteso riparare agli errori, costringendo numerosi docenti

---

16

Prima ancora il MIUR, è stato letteralmente sommerso da reclami e ricorsi per gli esiti delle operazioni di mobilità, invitato i docenti interessati a presentare istanza di conciliazione ex art. 135 CCNL Scuola 2006-2009.



a rivolgersi al Giudice del Lavoro<sup>17</sup> per vedersi riconosciuto il proprio diritto ad una assegnazione rispettosa della graduatoria.

Ma ciò che lascia sconcerti è che il MIUR non ha nemmeno reso note le modalità di “funzionamento/calcolo” dell’algoritmo né motivato in alcun modo la decisione arbitrariamente adottata in violazione del vigente CCNL Scuola e del suddetto CCNI per irragionevolezza e illogicità manifesta come richiesto più volte da migliaia di docenti pur riconoscendo, implicitamente gli errori .

Ed infatti il provvedimento di assegnazione adottato da parte convenuta è privo di qualunque motivazione, con conseguente nullità dello stesso per violazione della norma predetta e dell’art. 3 della L. 241/90 nonché proceduralmente viziato, con conseguente annullabilità dello stesso sempre per mancanza di motivazione, oltre che per eccesso di potere, per illogicità manifesta ed irragionevolezza, con riguardo ai tempi ed alle modalità della sua adozione.

A ben vedere , tra l’altro, l’assegnazione presso la sede di Roma, cozza anche contro i principi tutelati dall’art. 4 del D.L. n. 90/2014, conv. Mod. nella L. 11 16 agosto 2014, n. 114 che prevede che il dipendente non possa essere trasferito ad oltre 50 Km dalla sede di assegnazione a tutela dell’integrità familiare.

Tutto ciò premesso, la ricorrente , come in epigrafe rappresentata e difesa,

### **RICORRE**

affinché, Codesto Ecc.mo Tribunale adito, previa fissazione della data di udienza di comparizione delle parti e del termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto a cura del ricorrente, *contrariis reiectis*, voglia così giudicare:

\*\*\*\*

(Con riferimento alla mobilità 2016/2017 ed al mancato riconoscimento del servizio pre ruolo paritario )

1. previo accertamento e declaratoria di illegittimità e conseguente nullità/inefficacia dell’ allegato D tabella di valutazione dei titoli del CCNI mobilità 2016/2017 nonché della Tabella dei titoli per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo della mobilità nonché delle successive ordinanze di mobilità a.s. 2017/18 e 2018/2019 nella parte in cui non è permesso di poter valutare servizio pre-ruolo svolto in istituti paritari nella stessa misura in cui viene valutato il servizio statale, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuti gli anni di servizio pre-ruolo svolto presso scuole paritarie con conseguente condanna dell’amministrazione scolastica, al relativo inserimento, nella citata graduatoria di mobilità, **con riferimento alla mobilità**

---

17

Il MIUR in vari informali interventi si è giustificato dicendo che la mobilità ha riguardato un altissimo numero di migliaia di docenti e che pertanto qualche errore era possibile ma tale affermazione non può in alcun modo giustificare alcunché poiché ognuno dei docenti come ognuno dei dipendenti pubblici ha assolutamente diritto ad essere trasferito nell’ambito territoriale migliore fra quelli opzionati secondo il sacro diritto di precedenza legato al merito.



**2016-2017 di ulteriori punti 60, (o 120 con riferimento alle successive mobilità ) per un totale complessivo pari a 100 punti, (oltre a punti 6 per il comune ricongiungimento) per la mobilità 2016/2017 (previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle Note Comuni/tabelle allegate ai CCNI impugnati)**

4) accertata e dichiarata, altresì l'illegittimità della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, -nonché l'errata compilazione delle graduatorie ed il diritto della ricorrente ad essere inserita con precedenza rispetto ai docenti che nell'elenco di assegnazioni avevano un punteggio inferiore (o uguale ma con data di nascita più recente) , o, ancora con precedenza con precedenza rispetto a docenti appartenenti alle graduatorie di cui al concorso, ex D.M. N. 82/2012, o, ancora assunti antecedentemente all'anno 2015, (fasi antecedenti la "C") ovvero a docenti appartenenti a fasi successive alla "C" o ancora l'Illegittimità dell'Aliquota del 25% di riserva dei posti da assegnare in favore della mobilità professionale , e

5) previa sospensione dell'efficacia e/o disapplicazione di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi l'O.M. n. 241 del 08.04.2016, e del C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 siglato il 08.04.2016, nonché del decreto/ bollettino/elenco delle assegnazioni della Scuola Primaria pubblicato il 29.7.2016 e di tutte le successive OM impuginate e dei relativi de allegati all'"elenco dei movimenti territoriali e professionali interprovinciali del personale docente della scuola primaria, aventi decorrenza dal 1° settembre 2016", (nonché delle successive mobilità 2017/2018 e 2018/2019 ) e, dei provvedimenti degli USR Campania - Ambiti Territoriali Provinciali della Campania che hanno pubblicato le risultanze della mobilità territoriale per ambiti della fase B, C e D della scuola primaria disposti dal MIUR e conseguentemente ,

6. **Condannare le convenute**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per quanto di ragione, l'immediata assegnazione della ricorrente presso l'Ambito Territoriale della provincia di Napoli o Caserta (scuola primaria ), indicati e prescelti nell'ordine indicato nelle rispettive domande di mobilità tenuto conto del punteggio effettivamente maturato ( ivi compreso , se del caso, il punteggio ottenuto presso le scuole paritarie non riconosciuto dal ministero convenuto) su posto comune o anche su posto in organico di potenziamento e/o in sovrannumero, primaria o infanzia e/o ancora scuola serale, su spezzoni-orario della medesima classe di concorso e/o su posti in organico di fatto e/o, ancora, su qualunque posto ovvero spezzone residuo al termine delle operazioni di mobilità annuale anche su cattedra orario esterna anche tra comuni limitrofi o ancora su posti accantonati di ogni tipologia, in primis quelli per concorso a cattedra 2016 non utilizzati, in via provvisoria , anche su progetti di arricchimento dell'offerta formativa, o istruzione età adulta in applicazione del criterio di prossimità in relazione all'effettivo punteggio tenuto;



**e, in ogni caso , (con riferimento alla violazione della legge n. 104/92 )**

7. previa disapplicazione, per quanto di ragione, dell'Ordinanza Ministeriale del 241 del 08.04.2016, nonché (anche perché rese sulla base di provvedimenti illegittimi) dell'O.M. n. 12/04/2017, n. 221 e dell'art. 13 CCNI per la mobilità 2017/2018, e, dell'Ordinanza Ministeriale del 9.03.2018 n. 207, e dell'art. 8 e 13, comma 4 e del CCNI mobilità a.s. 2017/2018, valevole anche per l'a.s. 2018/2019, (anche per la parte in cui riconosce illegittimamente una precedenza ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale o alla medesima fase o, ancora alle nuove immissioni in ruolo di docenti senz'alcun diritto di precedenza o con diritto di precedenza "successivo a quello vantato dalla ricorrente" accertare e dichiarare il diritto della docente ad essere inserita con precedenza nella graduatoria anche rispetto ai docenti appartenenti alla fase della mobilità provinciale, perché in contrasto con la l. 104/92 stante i numerosi posti disponibili ,

8. accertare e dichiara l'illegittimità della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, o in subordine, 2017/2018 o, ancora più in subordine 2018/2019, nonché (per quanto di ragione) delle relative graduatorie allegate, e, accertata e dichiarata la nullità – annullabilità – inefficacia - illegittimità del diniego alle mobilità/trasferimenti richiesti dalla ricorrente, ed il diritto a beneficiaria della precedenza di cui alla legge 104/92 ,

**9. condannare , in ogni caso , il Ministero convenuto ad assegnarla ricorrente, presso una delle sedi prescelte nella domanda di mobilità più vicina alla residenza del disabile ;**

10. o, ancora più in subordine disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi sopradetti ;

11. di conseguenza disporre e ordinare agli Uffici convenuti di adottare tutti i provvedimenti necessari affinché si provveda ad assegnare la ricorrente anche temporaneamente, (eventualmente ex art. 7 del CCNI 2016) e con riserva presso un ambito più prossimo alla residenza e comunque nel rispetto del criterio delle preferenze;

12. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento, per quanto di ragione, delle spese ed onorari di causa come per legge con distrazione in favore degli scriventi avvocati anticipatari.

In via istruttoria si

### **CHIEDE**

A) Ammettersi interrogatorio formale dei legali rappresentanti delle controparti sulle circostanze della parte di fatto dal n. 1 al 81 del presente ricorso da intendersi



integralmente qui riportate nonché sulle seguenti circostanze ove contestate dalla controparte :

– vero è che presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente nella domanda di mobilità, ed al momento dell'assegnazione presso la sede sita in Brescia , sono stati assegnati docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente presso gli Ambiti da Lei prescelti nella domanda di mobilità e comunque in Campania anche a seguito di conciliazione;

– vero è che tuttora presso gli ambiti prescelti dalla ricorrente vi sono tuttora posti vacanti con conseguente necessità da parte degli uffici scolastici di provvedere a nuove assunzioni a termine;

– Ammettersi prova testimoniale, senza l'inversione dell'onere, sulle stesse circostanze dell'interrogatorio formale, precedute dalla locuzione "vero che", con i seguenti testi:

1) Dirigente scolastico Regionale Campania, Caserta e Napoli p.t. ;

2) Dirigenti scolastici provincia di Caserta, Napoli,e comunque degli ambiti prescelti dalla ricorrente;

2. ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, anche ai sensi degli artt.210 e 421 c.p.c. e salvo quanto già prodotto dalle ricorrenti ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio:

a) degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione negli Ambiti Territoriali di riferimento, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenza;

b) di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di mobilità anche con riferimento all'assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria per la Provincia di Napoli, Caserta, e comunque Regione Campania in relazione all'anno scolastico 2018/2019 e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente;

c) del fascicolo personale della ricorrente e di tutti i provvedimenti /atti / comunicazioni la medesima riguardanti;

d) **ammettersi CTU consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare** e determinare sulla base della documentazione prodotta ed richiesta al capo che precede , se il provvedimento di assegnazioni della ricorrente è conforme a legge e se le preferenze spettanti alla ricorrente sono state rispettate e, ancora, la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso il primo ambito richiesto nella relativa domanda ed a quelli indicati in progressione e, ancora, se il criterio della viciniorietà della assegnazione è stato rispettato o meno;



**- Con riserva, sin da ora di agire per il maggior danno subito anche a seguito del protrarsi della condotta illegittima della convenuta nonché con espressa riserva di agire per il riconoscimento ai fini giuridici ed economici degli anni servizio pre-ruolo prestati presso strutture paritarie non riconosciute, previa declaratoria di illegittimità/nullità ed inefficacia decreto di ricostruzione di carriera .**

Si allegano :

1. attestazione svolgimento rapporto di lavoro in assegnazione provvisoria;
2. decreto invalidità e dichiarazioni fratelli e sorelle anni 2016 – 2017 e 2018 L. 104/92;
3. ccni-mobilita-personale-docente-educativo-e-ata-2016-2017-del-8-aprile-2016
4. om-241-del-8-aprile-2016-mobilita-del-personale-docente-educativo-ed-ata-2016-2017
- 5a. nota-ministeriale-20453-del-27-luglio-2016-.
6. DOMANDA\_trasf. Interprovinciale 2016;
- 6a. tabella mobilità .
7. Lettera\_notifica\_trasferimento\_Interprovinciale\_pdf (2)
8. Email
9. Decreto scuole paritarie
10. Decreto di ricostruzione di carriera ;
11. Bollettini di trasferimento ;
12. PROPOSTA DI CONCILIAZIONE;
13. Elaborazione posti liberi 2016 e 2017 ;
14. ccni\_mobilita\_2017-18;
15. Domanda trasferimento primaria\_201718 e lettera 15A;
16. BOLLETTINO MOVIMENTI ANNO 2017/2018, E TABELLA RIASSUNTIVA (13A)
17. om 207/2018;
18. 15. DOMANDA TRASFERIMENTO 2018/2019,
19. LETTERA DI NOTIFICA TRASFERIMENTO NEGATO 2018/2019, NONCHÉ
- 16a DOMANDA DI PASSAGIO DI RUOLO ;
20. Precedenti giurisprud. E Provv. TAR Napoli;
21. Movimenti primaria e infanzia 2018/2019;
22. posti\_disponibili\_sc\_prim. di cui a decreto 3829\_06\_06\_18
23. decreto 4676 del 03.07.2018 ed elenco Rettifiche e revoche
24. immissioni in ruolo da AGE e GM
25. ccni-
26. Legge 107/2015;

**Verificato che non si può contenere la busta entro i 30 MB, si segnala che l'invio sarà multiplo.**

\*\*\*\*\*

### **ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti Avv. Gianni Emilio Iacobelli ed Avv. Emilio Iacobelli, in qualità di procuratori della ricorrente,

### **PREMESSO**

– che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla valutazione nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente a.s. 2016/2017 nonché della mobilità 2017-2018 del servizio pre-ruolo svolto nonché del diritto legittimo scorrimento della graduatoria ;



- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario di tutti i candidati attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente, classe di concorso AAAA e/o EEEE, nell'ambito territoriale della provincia di Napoli , Caserta;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *sopra riportato* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella vigente graduatoria per la mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017, nonché della mobilità 2017/2018 nell' ambito territoriale della provincia di Napoli e/o Caserta, per le classi di concorso AAAA e/o EEEE ;

### **RILEVATO**

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno,
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, e altresì inidonea a svolgere quella funzione di pubblicità legale che si presume avere, così come chiaramente attestato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 106/1990;
- che, al contrario i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti tenuto conto che il sito Istituzionale del MIUR ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it) ) risulta seguito con elevata frequenza da tutti i docenti .
- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Ordinario nonché Giudice Amministrativo dal in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: [http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami\\_/2](http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2).  
Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

### **FANNO ISTANZA**

Affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

### **VOGLIA AUTORIZZARE**

La notificazione del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del Miur;

quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

*Salvis iuribus*

Milano, li



Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio Iacobelli

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia in materia di pubblico impiego è di valore indeterminabile.

Avv. Emilio Iacobelli

Avv. Gianni Emilio Iacobelli

Firmato digitalmente da

**GIANNI EMILIO  
IACOBELLI**

**CN = IACOBELLI  
GIANNI EMILIO  
O = non presente  
C = IT**



N.R.G. 7349/2018



### TRIBUNALE DI NOLA

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona della  
d.ssa Daniela Ammendola,

letto l'art. 415.cpc;

letto l'art. 151 c.c. e considerato l'oggetto della controversia ed il numero dei potenziali  
controinteressati;

### FISSA

per la comparizione personale delle parti e la discussione l'udienza del **14.4.2020 ore  
9.30**

Si notificchi, a cura del ricorrente, il ricorso ed il presente decreto di fissazione  
dell'udienza almeno trenta giorni prima, con l'avvertenza che controparte non  
costituendosi almeno 10 giorni prima dell'udienza incorrerà nelle decadenze di cui  
all'art. 416 c.p.c. Autorizza ex art. 151 c.p.c. la notifica solo nei confronti dei  
controinteressati mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione  
dell'udienza sul sito web del MIUR almeno trenta giorni prima dell'udienza.

Nola, 20.12.2018

**IL GIUDICE**  
Dott.ssa Daniela Ammendola

